Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 2

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 10 gennaio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

---

2 0 0 1

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, recante «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»;

ATTESO che, in base al comma 1, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 4 della predetta legge regionale 15/2000, risulta necessario stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge medesima, e altresì stabilire i criteri per l'individuazione delle priorità tra i soggetti beneficiari;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'articolo 30;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2000, n. 3187, attualmente in corso di registrazione, relativa all'integrazione della Relazione programmatica per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'agricoltura, approvata con deliberazione 31 marzo 2000, n. 775, registrata alla Corte dei conti il 17 aprile 2000, Registro 1, foglio 9;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive nella seduta del 23 ottobre 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2000, n. 3411;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 novembre 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 63

Regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare

TITOLO I
INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE

Art. 1
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del Comune, Scuola, Azienda, o ente richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 2
(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) bando della gara in base alla quale è stato scelto il fornitore dei prodotti agroalimentari destinati alle mense;

b) contratto di fornitura dei prodotti medesimi;

c) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge regio-

nale 8 agosto 2000, n. 15 (di seguito definita «legge» nel presente Regolamento), ed indicante in particolare la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali;

d) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

e) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;

f) dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento, da parte del soggetto erogatore dei pasti, del controllo di cui all'articolo 2, comma 4, della legge.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

Art. 3

(Bandi di gara e contratti di fornitura)

1. I bandi di gara inerenti alle forniture debbono prevedere espressamente l'esclusione dalla gara stessa dei soggetti che non propongano i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

2. I contratti di fornitura debbono prevedere espressamente, quale clausola di decadenza, che il soggetto fornitore proponga i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

Art. 4

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, nonché quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la manodopera e tutte le altre direttamente connesse alla somministrazione dei pasti.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Art. 6

(Criteri di finanziamento)

1. I richiedenti i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

a) Comuni, enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado;

b) Aziende per i servizi sanitari e Aziende ospedaliere.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa deve venire destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a). Compatibilmente con la disponibilità di fondi, potranno venire successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).

3. All'interno di ognuna delle due categorie di cui al comma 1, le domande vengono poste in ordine di priorità in funzione diretta della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali dimostrata dal richiedente, rilevabile dai contratti di fornitura e acclarata dalla relazione tecnico-economica.

4. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a lire 150 milioni, comunque nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

5. La Giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la Giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 4, sempre nel rispetto della percentuale del 30 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge.

Art. 7

(Altri obblighi dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge sono tenuti a inviare alla Direzione regionale dell'agricoltura e alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una dichiarazione attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge medesima.

2. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno in cui sono stati richiesti i contributi medesimi, tranne in caso di deroga motivata, richiesta preventivamente e concessa dalla Giunta regionale.

3. La mancata effettuazione delle iniziative di cui al comma 1 costituisce elemento per la revoca del contributo eventualmente già concesso, la cui erogazione può comunque essere effettuata solo al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1.

TITOLO II

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 8

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante del Comune, scuola, azienda o ente richiedente, devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio dello sviluppo agricolo, entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Art. 9

(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge, e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, nonché dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione dovrà inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione mediterraneo;

b) istanza per le modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;

c) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le domande presentate da parte di Comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente.

Art. 10

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo prevede la contestuale liquidazione definitiva ed erogazione del contributo concesso.

Art. 11

(Spese ammissibili)

1. Per le iniziative di educazione alimentare degli utenti sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale già in dotazione al soggetto richiedente il contributo.

2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonché quelle per il materiale didattico.

3. Le spese sono ammissibili solo se sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Art. 12

(Criteri di finanziamento)

1. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a lire 5 milioni, comunque nel rispetto della percentuale del 50 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.

2. La Giunta regionale, in sede di assegnazione delle risorse finanziarie o nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, può stabilire l'applicazione di percentuali di finanziamento minori di quella fissata dalla legge; la Giunta può stabilire altresì tetti massimi di contributo concedibile diversi da quelli stabiliti al comma 1, sempre nel rispetto della percentuale fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge.

3. I contributi richiesti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge, devono venire erogati prioritariamente a favore dei soggetti che li hanno richiesti e ottenuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge medesima. In tale caso l'ordine di priorità deve coincidere con quello formato ai sensi dell'articolo 6.

4. In caso di ulteriore disponibilità finanziaria, possono venire accolte ulteriori richieste, utilizzando gli stessi criteri e lo stesso ordine di priorità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Norme transitorie)

1. In via transitoria per l'anno 2000, le domande di cui agli articoli 1 e 8 devono venire presentate entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le spese per le quali vengono inoltrate le domande di cui al comma 1 sono ammissibili purché sostenute tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 1999.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/1987 ed in particolare il titolo II che detta disposizioni sul potenziale produttivo;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica a decorrere dall'1 agosto 2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999;

CONSIDERATO che l'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 stabilisce che l'inventario del potenziale produttivo si completa con l'emanazione delle disposizioni nazionali o regionali in materia di potenziale produttivo di cui al titolo II dello stesso regolamento (CE);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 1998 n. 053/Pres., con cui è stato approvato il regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

VISTO il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 16 febbraio 1999 n. 048/Pres. con cui

si sono apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n. 053/Pres. del 25 febbraio 1998;

VISTO il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuiti alle Regioni ed alle Province autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal Titolo II, Capi I, II, III, e IV del Regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dai Capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1227/2000;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce della sopraevidenziata evoluzione della normativa comunitaria e statale in materia, sostituire il citato regolamento regionale di attuazione con una nuova aggiornata disciplina regolamentare;

RITENUTO peraltro opportuno limitarsi a definire innanzitutto le procedure e le modalità di attuazione delle norme di competenza regionale previste al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dai Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000, considerata l'urgenza di dare seguito alle istanze presentate dopo l'1 agosto 2000, riservandosi di regolamentare con successivi provvedimenti la restante materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 e degli articoli 3 e 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, la competenza alla costituzione e gestione dell'inventario viticolo è attribuita all'ERSA che la esercita attraverso il Servizio della vitivinicoltura;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2463 dell'8 agosto 2000 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata D.G.R. n. 2025/2000;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 novembre 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3625 del 24 novembre 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 dicembre 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 61

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di potenziale produttivo viticolo definite al Titolo II, Capo I del Reg. (CE) n. 1493/1999 ed ai Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

a) Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1º agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

b) Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

c) Superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

- superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
- superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
- superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene le

fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di 6 metri quadrati.

d) Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

e) Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino o per la coltura di piante madri per marze.

f) Diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.

g) Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite negli articoli 4 e 5, paragrafo 8 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.

h) Reimpianto anticipato: l'impianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella che sarà estirpata entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'impianto stesso.

i) Diritti in portafoglio: i diritti di reimpianto derivanti da una precedente estirpazione ed i diritti di nuovo impianto assegnati alla medesima azienda sulla base della normativa vigente ed immediatamente utilizzabili.

l) Vigneto: l'impianto di viti aventi caratteristiche omogenee (età, sesto di impianto, forma di allevamento e varietà) senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che può interessare una o più particelle catastali o parti di esse purchè contigue.

m) Resa di produzione: la resa dei relativi disciplinari di produzione nel caso di vigneto iscritto all'Albo dei vini a V.Q.P.R.D. o I.G.T. ; la produzione media regionale o la maggiore resa documentata dal conduttore nel caso di vigneto le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola come risultante dalla denuncia di produzione delle ultime tre campagne.

n) Destinazione produttiva: la superficie vitata la cui produzione di uva può essere destinata a produrre rispettivamente: V.Q.P.R.D., vini I.G.T., vini da tavola.

o) Sovrainnesto: l'innesto di una vite già innestata.

p) Superficie irrigua: il terreno sul quale sia installato un impianto fisso di irrigazione.

q) Soggetto obbligato agli adempimenti: il titolare dell'azienda (di seguito denominato conduttore) interessata alla coltivazione. Per conduttore s'intende una qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche per conto e nel nome della quale l'azienda viene condotta. Qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà è necessario acquisire l'autorizzazione degli eventuali proprietari o comproprietari. In alternativa all'autorizzazione citata e nel solo caso di reimpianto da effettuarsi sulla medesima superficie catastale estirpata, il conduttore può presentare apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Art. 3

(Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale)

1. Il conduttore di superfici vitate deve chiedere preventivamente l'autorizzazione all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, per dare inizio ai lavori relativi alle seguenti opere:

a) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;

b) reimpianto;

 - con diritto proprio,
 - con estirpazione successiva,
 - con diritto acquisito mediante trasferimento;

c) nuovo impianto di vigneto;

d) nuovo impianto di vigneto in deroga, per attività di sperimentazione ovvero per produzioni di piante madri per marze.

L'esecuzione dei lavori deve avere inizio successivamente al rilascio della suddetta autorizzazione.

2. Il conduttore di superfici vitate deve comunicare all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, l'avvenuta esecuzione di qualsiasi opera che ha determinato una variazione al potenziale viticolo aziendale, compresa la pratica del sovrainnesto.

3. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i conduttori che:

a) dispongono di un vigneto la cui estensione è pari o inferiore a 10 are ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo della propria famiglia;

b) effettuano la sostituzione normale di alcune piante o procedono all'infittimento del vigneto.

Art. 4

(Impianto o reimpianto di vigneto)

1. L'impianto di viti classificate come varietà di uve da vino è consentito ai conduttori che dispongono di un diritto di:

a) nuovo impianto;

b) reimpianto;

c) impianto prelevato dalla riserva regionale.

2. Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive (V.Q.P.R.D., I.G.T., vini da tavola), è vietato impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella attestata nell'autorizzazione.

3. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dalla previgente organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo di cui al Regolamento (CEE) n. 822/1987 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000 restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo deve essere esercitato conformemente al citato Regolamento.

Art. 5

(Diritto di nuovo impianto)

1. La concessione del diritto di nuovo impianto per la produzione di uve da vino è autorizzata per:

a) superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate e di vini ad indicazione geografica tipica (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati) da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi;

b) superfici destinate alla sperimentazione viticola;

c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;

d) superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa vigente. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

2. A fronte delle determinazioni comunitarie e nazionali per l'ampliamento della superficie vitata, la Direzione regionale dell'agricoltura predispone un bando sulla base del quale le singole aziende possono richiedere la realizzazione di nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati:

a) entità delle superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini ad I.G.T. (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati);

b) modalità e tempi di presentazione delle domande;

c) individuazione dei vitigni la cui produzione di vino a causa delle caratteristiche qualitative è largamente inferiore alla domanda;

d) individuazione dei criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie.

3. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 1, lettera a) che non sono esercitati entro tale periodo vengono assegnati alla riserva regionale di cui all'articolo 13.

Art. 6

(Impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola)

1. L'autorizzazione per l'impianto sperimentale è richiesta dal conduttore di aziende vitivinicole, singole o associate, dai consorzi di tutela, dall'università, dagli enti pubblici e dalle istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione.

2. La relativa domanda deve essere corredata dal progetto che si intende attuare e deve individuare, tra l'altro, gli obiettivi ed il soggetto titolare della responsabilità scientifica dell'iniziativa. Il progetto deve altresì:

a) avere durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;

b) illustrare in modo dettagliato il programma di attività, i risultati attesi e gli elementi di innovazione da perseguire;

c) individuare la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è facoltà dell'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, richiedere ulteriori informazioni e documenti a corredo del progetto.

4. La durata del progetto, ancorchè autorizzato per il periodo massimo di 10 anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a 5 anni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza originaria.

5. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione Friuli-Venezia Giulia per fini istituzionali e, comunque, devono essere oggetto di divulgazione.

6. Il richiedente è altresì obbligato a:

a) non iscrivere le superfici impiantate negli albi di V.Q.P.R.D. e I.G.T.;

b) non commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione e/o ricerca;

c) estirpare le superfici impiantate entro la fine della primavera successiva al termine del progetto autorizzato. Le spese relative sono a carico del soggetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alla disciplina sanzionatoria vigente.

7. In deroga a quanto previsto al comma 6, lettera c), il richiedente può essere autorizzato dall'ERSA, Servizio della vitivinicoltura a produrre vino destinato alla commercializzazione previa acquisizione di diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale. L'autorizzazione deve essere concessa prima della scadenza del progetto.

8. L'estirpazione della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

9. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

10. I diritti di impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di sperimentazione e/o ricerca viticola e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo della sperimentazione autorizzato. Decorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Qualora la concessione non abbia stabilito un termine per la conclusione del progetto, il periodo della sperimentazione si intende limitato ad un arco di tempo non superiore a 15 anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto. Decorso tale termine si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 7

(Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze)

1. L'autorizzazione per l'impianto di un vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze è richiesta dal conduttore di aziende vivaistiche singole o associate. L'autorizzazione è concessa ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite, recate dal D.P.R. n. 1164/1969.

2. Il richiedente è obbligato ad asportare l'uva dalle piante e a distruggerla prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di un numero non superiore a cinque piante su cento per ciascun clone o biotipo al fine di consentire le verifiche ampelografiche e sanitarie richieste dall'ERSA quale Ente preposto al controllo della moltiplicazione del materiale. In questo caso l'uva deve essere distrutta dopo l'invaiatura.

3. L'autorizzazione non viene rilasciata per aree in cui è stata riscontrata dal Servizio preposto al controllo fitosanitario la presenza di malattie dannose o letali per la vite. Per le aree considerate a rischio l'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del Servizio stesso.

4. I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.

5. Il conduttore che cessa la coltivazione di superfici vitate autorizzate per la produzione di piante madri per marze deve procedere all'estirpo. Le spese della estirpazione sono a carico del conduttore. Fino al momento della estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. L'estirpazione di superfici autorizzate per la produzione di piante madri per marze non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

6. In deroga a quanto previsto ai commi 4 e 5 il conduttore può essere autorizzato dall'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, a produrre dalla medesima superficie vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale di cui all'articolo 13.

7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 8

(Diritto di reimpianto esercitato all'interno della stessa azienda)

1. Il diritto di reimpianto è concesso al conduttore che:

a) chiede di effettuare il reimpianto di una superficie vitata equivalente a quella precedentemente estirpata. Il diritto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;

b) chiede di effettuare il reimpianto anticipato impegnandosi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato effettuato l'impianto. Il diritto è concesso a condizione che il conduttore non possieda diritti di impianto in quantità sufficiente per il reimpianto richiesto o comunque ne possieda per una superficie inferiore rispetto a quella sulla quale intende effettuare il nuovo investimento e si impegni a costituire in favore dell'ERSA una garanzia fideiussoria bancaria di importo pari a 5.000 euro/ha, corrispondente al costo medio praticato dalle imprese agromeccaniche per procedere all'estirpo di un ettaro di superficie vitata, per l'ipotesi in cui il conduttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella dell'impianto. La garanzia fideiussoria viene svincolata successivamente alla comunicazione dell'avvenuta estirpazione.

2. Non è concesso alcun diritto di reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;

b) superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non menzionate nella classificazione delle varietà di viti;

c) superfici destinate alla sperimentazione viticola;

d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;

e) superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati al consumo familiare dei viticoltori;

f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano oggetto di concessione del diritto di nuovo impianto.

3. I diritti di reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono, gratuitamente, nella riserva regionale dei diritti di impianto di cui all'articolo 13.

4. Nei confronti del conduttore che chiede di effettuare il reimpianto successivamente all'estirpazione, l'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, provvede alla verifica della superficie da estirpare sulla base della dichiarazione delle superfici vitate e del relativo supporto cartografico informatizzato fornito dall'AIMA in liquidazione, o di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o acquisita agli atti degli uffici regionali, ovvero di accertamento diretto in azienda. Qualora il conduttore non comunichi l'avvenuta estirpazione, le cinque campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla estirpazione

5. Il provvedimento di concessione del diritto di reimpianto riporta l'indicazione della superficie vitata, del tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), della destinazione produttiva e della resa di produzione.

6. Al conduttore che chiede di effettuare il reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che deve essere estirpata sia dalla superficie del nuovo impianto. Il conduttore deve comunicare all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, l'avvenuta distruzione - a sua scelta - delle uve prodotte nel nuovo o nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiatura, oppure chiedere, per la corrispondente quantità di uva, l'autorizzazione alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

7. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura concede il reimpianto anticipato previo:

a) accertamento della superficie da estirpare, sulla base della dichiarazione delle superfici vitate e del relativo supporto cartografico informatizzato fornito dall'AIMA in liquidazione, o di adeguata documentazione fornita dalla azienda e/o acquisita agli atti degli uffici regionali, ovvero di verifica diretta in azienda;

b) accertamento che il conduttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantità sufficiente per piantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di eventuali diritti già in possesso del conduttore;

c) accertamento dell'avvenuta costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria da parte del conduttore di importo pari a 5.000 euro/ha, a favore dell'ERSA.

8. Il conduttore è tenuto a comunicare all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, entro 90 giorni dalla posa a dimora delle barbatelle, l'avvenuta realizzazione dell'impianto ed entro 90 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi, l'avvenuta estirpazione. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'estirpazione l'ERSA provvede allo svincolo della fideiussione. Qualora non venga effettuata l'estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1493/1999. L'importo della relativa fidejussione viene introitato dall'ERSA.

Art. 9

(Trasferimento del diritto di reimpianto)

1. Il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito ad un'altra azienda. Qualora una parte dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga trasferita, il diritto può essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente nel limite della superficie trasferita. Il diritto di reimpianto trasferito può essere utilizzato per:

a) la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T. (esclusivamente per i vitigni autoctoni autorizzati);

b) la coltura di piante madri per marze.

2. Nel caso di compravendita, totale o parziale, di una azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente solo se ciò è espressamente previsto nel contratto.

3. L'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dall' ERSA su presentazione della relativa domanda, previa verifica della sussistenza del diritto di reimpianto.

4. L'autorizzazione al reimpianto è valida nei limiti temporali massimi di efficacia del diritto di reimpianto.

5. Su richiesta dell'interessato potranno essere rilasciate più autorizzazioni parziali di diritti di reimpianto fino al raggiungimento della superficie complessiva estirpata e non reimpiantata.

6. Previa acquisizione di una dichiarazione di rinuncia al diritto di reimpianto rilasciata dal titolare del diritto stesso a favore dell'acquirente, il trasferimento di un diritto di reimpianto in ambito regionale avviene mediante un provvedimento di integrazione dell'attestato

che accerta la sussistenza di un diritto di reimpianto rilasciato dall'ERSA - Servizio della vitivinicoltura, nel quale vengono riportate le generalità del nuovo avente titolo e gli estremi catastali delle superfici dove verrà effettuato l'impianto.

7. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione il riscontro sul diritto di reimpianto viene richiesto direttamente dall'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, all'Amministrazione di provenienza del diritto. In questo caso alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento, e la relativa scrittura privata, sottoscritta dalle parti contraenti e registrata.

8. Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri produttivi indicati nel diritto di reimpianto, deve prevedere una riduzione della superficie equivalente da reimpiantare calcolata proporzionalmente alla differenza tra la resa risultante nell'attestato di diritto e quella del relativo disciplinare di produzione cui l'impianto è destinato. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale.

9. Nel caso di aziende titolari di diritti di reimpianto originati da propri vigneti ubicati su territorio extra regionale si applica la procedura prevista per quelli originati sul territorio regionale in quanto l'operazione non costituisce trasferimento del diritto. Per eventuali procedimenti inversi vige la normativa della Regione ove il diritto viene esercitato.

10. Il conduttore è tenuto a comunicare all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, la realizzazione dell'impianto entro 90 giorni dalla messa a dimora delle barbatelle.

11. È facoltà dell'ERSA limitare l'esercizio del diritto di reimpianto in particolari situazioni locali riconducendolo alla sola superficie oggetto dell'estirpazione e/o ad ambiti territoriali omogenei e limitati. Tale restrizione è finalizzata a tutelare le produzioni di qualità e a salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili.

Art. 10

(Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare)

1. Il conduttore di una superficie vitata aziendale non superiore a 10 are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

2. In presenza di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare, l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto o di un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare deve ricomprendere anche tali superfici.

3. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Art. 11

(Impianto o reimpianto irregolare di vigneto)

1. I conduttori degli impianti o reimpianti di vigneti realizzati anteriormente all'1 settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1493/1999. A tale fine, sono considerate valide le domande di deroga presentate all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, a decorrere dall'1 agosto 2000 e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2001.

2. I procedimenti in corso al 1º agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e della misura dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2002, termine ultimo per la concessione dell'autorizzazione in deroga.

3. L'autorizzazione in deroga è concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:

a) produca idonea documentazione da cui risulti il possesso di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;

b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;

c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) del Regolamento CE n. 1493/1999;

d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.

4. L'autorizzazione in deroga è efficace dalla data di presentazione della domanda.

5. Qualora il conduttore presenti domanda di deroga, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.

6. Se la richiesta di autorizzazione in deroga è respinta, il conduttore deve pagare una sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalla zona interessata. La sanzione pecuniaria è determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata. Il conduttore procederà all'estirpo della superficie interessata a proprie spese. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

7. Le superfici impiantate a decorrere dal 1º settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 4 del Regolamento 822/1987, o piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) 1493/1999 del Consiglio, devono essere estirpate, con spese a carico del conduttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte dovranno essere distrutte prima della fase fenologica dell'invaiatura. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, su specifica domanda del conduttore può autorizzare la distillazione, corrispondente alla quantità di uva stimata dallo stesso ERSA. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Art. 12

(Controlli e sanzioni)

1. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, svolge controlli di verifica in loco su un campione di almeno il 10% delle autorizzazioni rilasciate annualmente e delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.

2. Il campione viene individuato sulla base di un'analisi dei rischi e deve essere rappresentativo della totalità delle domande alle quali è riferito.

3. Il controllo comporta l'accertamento:

a) della veridicità delle dichiarazioni rese;

b) del rispetto di ogni altro obbligo e impegno sottoscritto all'atto della domanda.

4. L'esito del controllo viene annualmente trasmesso alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 13

(Riserva regionale)

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, l'ERSA istituisce una riserva regionale di diritti di impianto, nella quale confluiscono:

a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtù del Regolamento 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti;

b) diritti di impianto nuovamente creati;

c) diritti derivanti dall'acquisto, da parte del conduttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b).

2. La gestione della riserva regionale è di competenza dell'ERSA.

3. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta alle aziende che non hanno utilizzato gli stessi diritti.

4. L'assegnazione dei diritti della riserva ai conduttori è disposta dalla Direzione regionale dell'agricoltura sulla base di apposito bando nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.

Art. 14

(Registrazione)

1. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro delle richieste e dei relativi provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:

a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d);

b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola di cui all'articolo 6;

c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 7;

d) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto ai sensi dell'articolo 8, comma 4;

e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7;

f) trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'articolo 9;

g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente all'1 settembre 1998, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

2. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, istituisce un registro delle:

a) superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'articolo 10, comma 3;

b) superfici vitate irregolarmente impiantate dopo l'1 settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 11, comma 7;

Art. 15

(Comunicazioni)

1. L'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro il 30 settembre di ciascun anno, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati ricavati dai registri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, concernenti:

a) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola di cui all'articolo 6;

b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, di cui all'articolo 7;

c) superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto di cui all'articolo 9;

d) superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente all'1 settembre 1998 di cui all'articolo 11, comma 1.

2. A decorrere dall'anno 2001, entro il 31 dicembre di ogni anno i dati di cui al comma 1, sono trasmessi dall'ERSA anche alla Direzione regionale dell'agricoltura, unitamente ad una relazione sullo stato della viticoltura regionale e all'andamento della produzione vitivinicola.

Art. 16

(Presentazione delle istanze)

1. L'ERSA predispone e diffonde appositi moduli, adottati con decreto del dirigente del Servizio della vitivinicoltura, al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle richieste e/o comunicazioni da indirizzare all'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 17

(Abrogazione di norme)

1. Il Regolamento di attuazione in ambito regionale della disciplina del potenziale vitivinicolo in regime di blocco di nuovi impianti di vite recante procedure tecnico amministrative relative al trasferimento dei diritti di reimpianto verso superfici destinate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), approvato con D.P.G.R. 25 febbraio 1998 n. 053/Pres., modificato ed integrato con D.P.G.R. 16 febbraio 1999 n. 048/Pres., è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0474/Pres.

Legge regionale 43/1990. Valutazione di impatto ambientale del progetto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'incrocio tra le strade statali 13 e 252 in Comune di Codroipo (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

– in data 13 marzo 2000 da parte della Provincia di Udine è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto riguardante i lavori di ristrutturazione dell'incrocio tra la S.S. 13 e la S.S. 252 in Comune di Codroipo;

– in data 10 aprile 2000 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;

– con D.P.G.R. n. 0235/Pres. del 10 luglio 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 30 del 26 luglio 2000, sono state individuate quali Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 43/1990 il Comune di Codroipo, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», l'ANAS e quale pubblico interessato l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;

– con nota AMB/15181/VIA/79 del 17 luglio 2000 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette;

– con note AMB/15182/VIA/79 ed AMB/15183/VIA/79 del 17 luglio 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi delle Direzioni regionali: della pianificazione territoriale, delle foreste, della sanità e delle politiche

sociali, e della viabilità e dei trasporti, nonché con nota interna del 17 luglio 2000 ai Servizi tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale ed al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

– con nota AMB/15184/VIA/79 del 17 luglio 2000 è stata chiesta la collaborazione all'ARPA;

VISTO il parere favorevole pervenuto da parte del Comune di Codroipo;

RILEVATO che da parte dell'ANAS, e dell'Associazione Legambiente non è pervenuto parere alcuno, mentre da parte della competente Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» sono state formulate soltanto osservazioni;

VISTI i pareri collaborativi pervenuti da parte delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della viabilità e dei trasporti, delle foreste, nonché da parte del Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

DATO ATTO altresì che l'ARPA e la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti hanno collaborato con il Servizio V.I.A. in tutte le fasi istruttorie;

VISTO il parere n. 11/2/2000 del C.T.R. sezione 2ª integrata V.I.A. relativo alla seduta del 22 novembre 2000, dal quale risulta in particolare che il C.T.R. medesimo ha formulato parere favorevole in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, con una serie di prescrizioni ed una raccomandazione, che integralmente si recepiscono nel presente provvedimento - da realizzarsi anche attraverso progettazioni autonome, e con interventi che dovranno concludersi entro la fine dei lavori riguardanti l'iniziativa in argomento;

VISTO il Rapporto finale del 24 novembre 2000 del Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente, il quale conclude concordando con il precitato parere favorevole emesso dal C.T.R., in quanto il Comitato medesimo ha di fatto recepito, integrandolo con ulteriori elementi puntuali, l'orientamento al quale l'Ufficio era pervenuto al termine dell'istruttoria;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3706 dell'1 dicembre 2000;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Provincia di Udine - riguardante i lavori di ristrutturazione dell'incrocio tra le strade statali 13 e 252 in Comune di Codroipo (Udine), con le prescrizioni - da realizzarsi anche attraverso progettazioni autonome, e con interventi che dovranno concludersi entro la fine dei lavori riguardanti l'iniziativa in argomento - e con la raccomandazione di seguito riportate, finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta:

a) prescrizioni:

1) sulla base di un programma da concordarsi tra l'Amministrazione provinciale, l'Amministrazione comunale e l'ANAS, dovrà essere riorganizzata la viabilità minore interessata dalle opere in progetto, allo scopo di pervenire sia al recupero dei tratti dismessi della viabilità attuale, sia alla ristrutturazione razionale ed unitaria della viabilità minore per l'accesso ai fondi limitrofi alla nuova configurazione viaria;

2) nell'ambito della progettazione inerente alla precedente prescrizione, per le aree interessate dalle dismissioni, dovranno essere individuati gli effetti legati alle eventuali esondazioni dei corsi d'acqua presenti in zona, calcolati con riferimento agli stessi gradi di rischio idraulico assunti a base delle analisi di cui alla legge regionale 27/1988 e successive modifiche ed integrazioni afferenti alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Codroipo;

3) dovranno essere attuati i lavori di ripristino ambientale previsti nella documentazione presentata;

4) dovranno essere utilizzate pavimentazioni stradali drenanti e fonoassorbenti (effetto smorzante, rugosità negativa, ecc.), tali da garantire una riduzione del rumore > 4 dB(A);

5) dovranno essere realizzati opportuni manufatti di raccordo fra le canalette laterali di raccolta delle acque e le canalette esistenti, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque, con adozione di accorgimenti idonei al controllo dei deflussi stessi, tenuto conto della capacità dei ricettori interessati;

6) il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali adottate al riguardo;

7) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale;

b) raccomandazione:

– valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione del sottopasso di strada Manin, per dare continuità alla direttrice che porta al complesso di Villa Manin, con contestuale analisi, in particolare, delle problematiche di carattere idraulico legate alla sicurezza del transito nel sottopasso medesimo in concomitanza delle piogge critiche e delle piene dei corsi d'acqua limitrofi.

Il presente provvedimento inoltre verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni territorialmente interessati per

l'affissione all'Albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 27 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 dicembre 2000, n. 0475/Pres.

Legge regionale 18/1993, articolo 11 - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA). Sostituzione membro supplente del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 0394/Pres. del 21 novembre 1997 con il quale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA), chiamandovi a far parte, fra gli altri, il dott. Ezio Raber, quale revisore supplente, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura;

VISTA la nota n. AGR/1-14/12286 del 14 giugno 2000 con la quale il dott. Ezio Raber rassegna formali dimissioni da detto incarico e la successiva nota assessorile n. AGR/1-14/14674 del 10 luglio 2000 con la quale viene designato, in sua sostituzione, quale revisore supplente in seno al succitato organo collegiale, il dott. Paolo Polo;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3949 del 19 dicembre 2000;

DECRETA

Il dott. Paolo Polo è nominato revisore supplente in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA), in sostituzione del dott. Ezio Raber, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 27 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 dicembre 2000, n. 0480/Pres.

Nomina del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0439/Pres. del 28 dicembre 1995, è stato nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone il dott. Francesco Gallorini;
- in data 2 gennaio 1996 è stato stipulato il contratto n. 585/AP disciplinante il rapporto di lavoro relativo all'incarico di direttore generale;
- l'incarico conferito al dott. Gallorini ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto indicato, ed avrà termine, quindi, il giorno 2 gennaio 2001;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»;

VISTA la deliberazione giuntale n. 3142 del 16 ottobre 1999 con la quale la Giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, ha approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina di direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO:

- che con deliberazione giuntale n. 271 dell'11 febbraio 2000 è stata nominata un'apposita commissione con il compito di verificare la sussistenza, in capo agli aspiranti direttori generali, dei requisiti previsti dalla legge;
- che con deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000 è stato, quindi, approvato un elenco alfabetico di 68 nominativi riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, come successivamente modificato ed integrato;

PRESO ATTO che la struttura organizzativa dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» è caratterizzata:

- dal coesistere, nella medesima realtà territoriale, con l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli occidentale» e con l'I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano, con i quali si deve rapportare, in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali, da garantire, complessivamente, nel bacino pordenonese. Peraltro, nei confronti della azienda sanitaria, il ruolo svolto dall'azienda ospedaliera, è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra produttore (azienda ospedaliera) e acquirente (azienda per i servizi sanitari) di servizi;
- dall'insistere su un territorio, quello della Provincia di Pordenone, che esercita una forte attrazione nei confronti della popolazione della fascia di confine con la Regione Veneto;

- dal dover raccordare l'assistenza, operando, a tale scopo, in collaborazione con l'azienda territoriale per ridurre il tasso di ospedalizzazione e per integrare l'assistenza ospedaliera con quella distrettuale residenziale al fine di assicurare agli utenti del bacino pordenonese una risposta adeguata per obiettivi di salute;

ATTESO che le caratteristiche sopra esposte denotano una situazione di medio - alta complessità dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli», dal che deriva l'esigenza di affidarne la gestione ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali in materia di pianificazione strategica per un rigoroso approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

RITENUTO che il soggetto che presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli», sia in relazione ai requisiti attitudinali e di esperienze e conoscenze professionali sopra delineati, risulta essere il dott. Giuseppe Caroli, in quanto:

- possiede un curriculum ricco, coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario caratterizzati da significativa complessità;
- ha esteso il proprio ruolo professionale ad ambiti di natura tecnico gestionale occupandosi della direzione sanitaria presso l'Unità sanitaria locale di Modena, l'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e, da ultimo, dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli». La sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto anche nel territorio regionale acquisendo, quindi, la conoscenza del Servizio sanitario regionale;
- possiede una buona conoscenza della struttura dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli», dove svolge, a far data dal 2 novembre 1999, l'incarico di direttore sanitario. Oltre alle funzioni proprie di tipo igienistico-sanitario ed organizzativo, si è occupato del complesso dell'attività sanitaria, maturando una notevole confidenza con le peculiari connotazioni della realtà aziendale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che, con la succitata deliberazione giuntale n. 1242 del 5 maggio 2000, si è prescritta l'acquisizione, tramite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, della documentazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore generale, per la quale l'aspirante si sia avvalso della facoltà di autocertificazione;

VISTO l'articolo 3 bis, comma 5, decreto legislativo n. 502/1992, in base al quale, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, si definiscono e si assegnano gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4039 del 21 dicembre 2000;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Giuseppe Caroli, è nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» di Pordenone;

2. l'incarico, conferito con il presente provvedimento, verrà formalizzato con la stipulazione, tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Giuseppe Caroli, di un contratto di diritto privato redatto, nelle more della revisione del D.P.C.M. n. 502/1995, secondo lo schema-tipo allegato alla D.G.R. n. 4039 del 21 dicembre 2000;

3. il rapporto di lavoro del direttore generale, costituito e disciplinato con il contratto di cui sub 2), avrà durata triennale, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si risolverà alla scadenza del termine, salva la possibilità di rinnovo;

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, dal D.P.C.M. n. 502/1995, nonché dalla deliberazione giuntale n. 6412 del 18 dicembre 1995;

5. il direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»;

6. la valutazione dell'attività del direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale;

7. l'acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a direttore generale, per la quale l'aspirante si sia avvalso della facoltà di autocertificazione, sarà effettuata tra-

mite la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 dicembre 2000, n. 0481/Pres.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto per la costruzione della strada di collegamento tra la S.S. 464, il quartiere fieristico e la zona sportiva dei Rizzi in Comune di Martignacco (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha dato indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 17 agosto 2000 da parte della Provincia di Udine con sede in piazza Patriarcato, 3, è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto riguardante i lavori di costruzione della strada di collegamento tra la S.S. 464, il quartiere fieristico e la zona sportiva dei Rizzi in Comune di Martignacco;
- in data 31 agosto 2000 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;
- con D.P.G.R. n. 0358/Pres. del 9 ottobre 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2000, sono state individuate quali Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 43/1990, i Comuni di: Martignacco, Udine, Pasian di Prato, Pagnacco, l'A.S.S. n. 4 «Medio Friuli» e l'ANAS e quale pubblico interessato l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;
- con nota AMB/24401/VIA/97 del 16 ottobre 2000 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette;
- con nota AMB/25825/VIA/97 del 31 ottobre 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi delle Direzioni regionali: dell'agricoltura, delle foreste, della sanità e delle politiche sociali, della viabilità e dei trasporti, all'ARPA nonché con nota interna del 27 ottobre 2000 ai Servizi: geologico e della tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente;
- risulta pervenuto il parere favorevole dei Comuni di Martignacco, Pasian di Prato, Pagnacco e Udine; non risulta pervenuto alcun parere da parte dell'ANAS e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», mentre da parte dell'Associazione Legambiente sono state formulate osservazioni;
- sono pervenuti i pareri collaborativi da parte della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nonché da parte dei Servizi geologico e della tutela dell'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTO il parere del C.T.R., Sezione 2ª, integrata V.I.A., n. 13/II/2000, con cui il Comitato medesimo nella seduta del 13 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, con le prescrizioni, che integralmente si recepiscono nel presente atto, finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta;

VISTO il Rapporto finale del 15 dicembre 2000 redatto dal Servizio V.I.A. della Direzione regionale dell'ambiente, dal quale in particolare risulta che il Servizio medesimo ritiene di poter concordare con il parere favorevole ivi formulato, in quanto il C.T.R. ha di fatto recepito, integrandolo con ulteriori elementi puntuali, l'orientamento al quale il Servizio era pervenuto al termine dell'istruttoria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4022 del 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Provincia di Udine, con sede in piazza Patriarcato, n. 3 per la costruzione della strada di collegamento tra la S.S. 464, il quartiere fieristico e la zona sportiva dei Rizzi in Comune di Martignacco, con le seguenti prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

1) riduzione del diametro della rotonda II nei limiti delle condizioni di sicurezza stabilite dalle disposizioni tecniche impartite dall'ANAS;
2) stralcio della previsione di inserimento, nella precitata rotonda II, della viabilità agricola di collegamento con la frazione di Ceresetto;

3) dovrà essere predisposto un autonomo progetto per il ripristino dei tratti stradali dismessi;

4) dovrà essere predisposto un autonomo progetto esteso alle aree di rispetto stradale, che preveda la messa a dimora di idonee essenze vegetali. Dovranno essere indicate in particolare le superfici soggette a taglio e le opere di compensazione e mitigazione lungo tutto il tracciato. Gli interventi di mitigazione dovranno prevedere la creazione di una ampia fascia alberata a nord del tratto viario compreso tra le due rotonde in modo da separare nettamente il territorio agricolo da quello ormai compromesso da insediamenti di vario tipo e servirà anche da barriera fisica per l'inquinamento atmosferico. Si utilizzeranno specie resistenti arbustive ed arboree d'origine tipiche delle associazioni vegetali riscontrate nell'area. Tale fascia alberata dovrà seguire uno schema d'impianto atto a riprodurre una conformazione naturale di piccoli boschetti lungo il tracciato. Per quanto riguarda gli interventi di ripristino vegetazionale in corrispondenza delle rotatorie questi dovranno essere effettuati non solo all'interno delle stesse, ma anche all'esterno, secondo le modalità d'impianto sopra indicate e comunque salvaguardando la visibilità in rotatoria ai fini della sicurezza della circolazione;

5) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere garantita la copertura della spesa per quanto attiene ai lavori di cui alle prescrizioni 3) e 4), con l'obbligo della relativa esecuzione nell'ambito temporale dei lavori dell'iniziativa in argomento;

6) dovranno essere utilizzate pavimentazioni stradali drenanti e fonoassorbenti (effetto smorzante, rugosità negativa, ecc.), tali da garantire una riduzione del rumore maggiore di 4 dB(A) rispetto alle previsioni nella documentazione presentata;

7) dovranno essere realizzati opportuni manufatti di raccordo fra le canalette laterali di raccolta delle acque e le canalette esistenti con accorgimenti idonei al controllo dei deflussi, allo scopo di assicurare il regolare deflusso delle acque tenuto conto della capacità dei ricettori interessati, ovvero dovranno essere realizzati idonei sistemi di dispersione;

8) le attività e l'organizzazione di cantiere dovranno tener conto della possibilità che si verifichino eventi meteoclimatici eccezionali, anche in relazione alla presenza di falde acquifere nel sottosuolo ed al significativo grado di permeabilità dei terreni interessati;

9) dovrà essere effettuato un monitoraggio del traffico per una durata di due anni a partire dall'entrata in esercizio dell'opera in argomento, allo scopo di verificare gli effetti dell'opera stessa, ed i dati relativi dovranno essere periodicamente trasmessi dal proponente alla Direzione regionale dell'ambiente;

10) dovrà essere predisposto un autonomo progetto per la realizzazione di percorsi ciclabili riguardanti il completamento dei percorsi attualmente esistenti o previsti dalla Provincia nella zona interessata (collegamento della zona fieristica con l'area dei Rizzi e del parco del Cormor);

11) il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali;

12) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio d'impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 29 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 dicembre 2000, n. 0482/Pres.

Legge regionale 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, ha stabilito che detto prezzo non sia inferiore a quello praticato negli Stati confinanti, e che inoltre la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale di data 7 marzo 1997, n. 076/Pres., registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997, Registro 1, foglio 74, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 1997 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in n. cinque fasce e determinata, per ogni fascia, la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, da lire 800 al litro per la prima fascia, fino a lire 200 al litro per la quinta;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 049/Pres. di data 19 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998, Registro 1, foglio 74 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 dell'1 aprile 1998 è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana, dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1 aprile 1998;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale in data 13 marzo 1998, n. 078/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 1998, in data 7 maggio 1998, n. 0163/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 20 maggio 1998, in data 27 ottobre 1998, n. 0379/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 1998, in data 16 febbraio 1999, n. 046/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999, in data 29 aprile 1999, n. 0131/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, in data 24 giugno 1999, n. 0201/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999, in data 2 agosto 1999, n. 0249/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 dell'11 agosto 1999, in data 27 settembre 1999, n. 0299/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 ottobre 1999, in data 10 novembre 1999, n. 0356/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17 novembre 1999, in data 22 maggio 2000, n. 0169/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 31 maggio 2000 ed in data 31 ottobre 2000 n. 0395/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 15 novembre 2000 con i quali, a seguito delle segnalazioni dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana indicative dei prezzi delle benzine nella Repubblica di Slovenia, nonché in relazione ai prezzi praticati nella Regione, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 3/1998, e dell'articolo 2 della legge regionale 4/1999 è stata rideterminata la riduzione di prezzo di ogni fascia, diversificandola anche per tipo di prodotto;

ATTESO che il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0395/Pres. del 31 ottobre 2000 ha tra l'altro stabilito che le riduzioni di prezzo con lo stesso fissate restino vigenti per un periodo di mesi due, quindi fino al 5 gennaio 2000;

ATTESO che il prezzo della benzina praticato nella Repubblica di Slovenia dal 14 novembre 2000, come risulta dal telegramma pervenuto dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 15 novembre 2000, è di talleri 166,20 per litro per la benzina super e di talleri 152,90 per litro per la benzina super senza piombo con 95 ottani;

RILEVATO che detti prezzi corrispondono a lire 1.510 per la benzina super ed a lire 1.388 per la benzina super senza piombo in relazione al cambio del tallero con l'euro fissato dalla ECB in data 20 dicembre 2000;

ACCERTATO che il prezzo minimo delle benzine praticato in Regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 20 dicembre 2000 è di lire 2.160 per la benzina super e di lire 2.075 per la benzina super senza piombo;

PRESO ATTO che i consumi di benzina super nell'anno 2000 sono diminuiti e continuano a diminuire in modo consistente rispetto a quelli registrati nell'anno 1995 - periodo di riferimento ai fini della quantificazione del gettito derivante alla Regione dalla quota sulle accise di detto prodotto - determinando un consistente calo di entrate per la Regione e che il gettito regionale derivante dalla quota di accise sulla benzina super senza piombo non consente di compensare il suddetto minor introito, anche a causa del limitato aumento dei consumi di detto prodotto;

ATTESO inoltre che lo sconto fiscale di lire 50 al litro sulle accise deciso dal Governo per l'anno 2000 ha pesantemente contribuito alla formazione del disavanzo sulla gestione della legge regionale 47/1996 per tale anno e che detto sconto pare venga ulteriormente prorogato anche nell'anno 2001;

PRESO ATTO che sulla base delle rilevazioni sui consumi fino al 30 novembre 2000 e delle stime sull'andamento dei consumi del mese di dicembre 2000 e in relazione alle riduzioni di prezzo già applicate e stimate per il mese di dicembre ne rileva un disavanzo presunto a carico del bilancio regionale pari a lire 16.841.800.000;

ATTESO che è opportuno assorbire nell'anno 2001, almeno in parte, il disavanzo presunto dell'anno 2000;

RITENUTO pertanto necessario rideterminare le riduzioni di prezzo, sia per la benzina super che per quella super senza piombo, in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, ed altresì per consentire la formazione di un avanzo di gestione della legge regionale 47/1996 nell'anno 2001, finalizzato a riassorbire parzialmente per lire 10 miliardi il disavanzo presunto dell'anno 2000;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 2, con il quale è stato inserito il comma 4 bis all'articolo 2 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che le riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo minimo di due mesi, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno;

RITENUTO di dover rideterminare come sotto riportato le riduzioni di prezzo;

BENZINA SUPER

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	665	620	– 45
II	625	575	– 50
III	515	460	– 55
IV	395	335	– 60
V	255	190	– 65

BENZINA SENZA PIOMBO

Fascia	Riduzione di prezzo attualmente applicata	Nuova riduzione di prezzo	Variazione
I	705	675	– 30
II	645	605	– 40
III	595	550	– 45
IV	505	455	– 50
V	375	320	– 55

ATTESO che applicando i suddetti nuovi valori di riduzione del prezzo alla pompa con decorrenza 6 gennaio 2001, sulla base dei consumi stimati per l'anno 2001 la spesa presunta per il bilancio regionale ammonta a lire 195.707 milioni, a fronte di una entrata presunta di lire 205.215 milioni;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale di data 28 dicembre 2000, n. 4131;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 47/1996, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa delle benzine in regione non sia mai inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e si riduca al diminuire della distanza chilometrica dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario ed altresì per contenere la spesa derivante dalle riduzioni di prezzo sulle benzine entro il gettito presunto di competenza della Regione derivante dall'applicazione della legge 549/1995, ridotto della somma di lire 10 miliardi destinata al parziale riassorbimento del disavanzo nella gestione della legge regionale 47/1996 per l'anno 2000 la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, già fissata con D.P.G.R. n. 076/Pres. del 7 marzo 1997 e da ultimo rideterminata con D.P.G.R. in data 31 ottobre 2000, n. 0395/Pres., è rideterminata come segue:

Fascia	Riduzione benzina super	Riduzione benzina senza piombo
I	620	675
II	575	605
III	460	550
IV	335	455
V	190	320

Art. 2

In attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 47/1996, come inserito con l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 11/2000, le riduzioni di prezzo determinate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di mesi 2, salvo che in detto periodo non si verifichino variazioni delle condizioni di mercato - ivi comprese quelle che comportino diretti effetti a carico del bilancio regionale - che comportino la necessità di una rideterminazione delle riduzioni per la prima fascia pari all'8 per cento in più o meno.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 6 gennaio 2001.

Trieste, lì 29 dicembre 2000

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 22 dicembre 2000, n. 36.

I.P.A.B. «Fondazione Scuola di Economia Domestica Teresa Scala Donati» di Latisana. Presa d'atto della cessata attività.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che l'I.P.A.B. «Fondazione Scuola di Economia Domestica Teresa Scala Donati» di Latisana, eretta in Ente morale con R.D. 21 giugno 1940, n. 26085-33, è sorta con il fine statutario di addestrare nelle operazioni casalinghe le fanciulle appartenenti a famiglie indigenti del paese;

ATTESO che detta Fondazione da molti anni non volge alcuna attività;

CONSIDERATO che il fine istituzionale non è più raggiungibile per la mancanza di iscrizioni alla scuola e di idonea sede, per insufficienza di mezzi economici e per l' impossibilità di disporre di un corpo docente che assicuri l'insegnamento;

ATTESO che il patrimonio residuo dell'Ente, alla data del 25 ottobre 2000, consiste in un fondo di cassa di lire 72.090.852 custodito presso il Tesoriere, Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone;

RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 18 del 22 aprile 1999, con il quale è stata approvata la modifica dell'articolo 18 dello Statuto;

CONSIDERATO che il citato articolo 18 prevede, in caso di cessazione dell'attività, il trasferimento del patri-

monio attivo e passivo della Fondazione al Comune di Latisana con il vincolo di destinare quello attivo alla realizzazione di scopi assistenziali e di assicurare una denominazione dell'iniziativa che ricordi la benefattrice Teresa Scala Donati;

VISTA la deliberazione n. 2 del 24 maggio 1999, con la quale il Commissario straordinario dell'Ente, nominato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 56 del 31 dicembre 1998, ha dichiarato la cessazione dell'attività istituzionale e, relativamente al patrimonio, ha disposto come da previsione statutaria;

VISTA la deliberazione n. 191 del 17 novembre 2000, con la quale la Giunta comunale di Latisana ha accettato la devoluzione del patrimonio residuo dell'I.P.A.B. «Scuola di Economia Domestica Teresa Scala Donati», al quale andranno ad aggiungersi gli interessi bancari maturati dal 1º gennaio 2000, previa decurtazione delle spese di tenuta conto quantificate dal Tesoriere alla chiusura dell' esercizio finanziario;

ATTESO che l'Amministrazione comunale sopra citata ha determinato di destinare il detto fondo all'I.P.A.B. «Asilo Infantile Rosa De Egregis Gaspari» avente funzioni socio-educative e, pertanto, in sintonia con la natura dell'Ente in liquidazione;

RITENUTA legittima la decisione assunta dal Commissario straordinario dell'Ente;

DATO ATTO che gli atti contabili obbligatori sono stati regolarmente approvati;

ACCERTATO che tutti gli adempimenti connessi con la liquidazione dell'Ente saranno portati a compimento dal Commissario successivamente all'emissione del decreto assessorile di presa d'atto della cessata attività;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di prendere atto della cessata attività dell'I.P.A.B. denominata «Fondazione Scuola di Economia Domestica Teresa Scala Donati» di Latisana, in provincia di Udine.

Il Commissario straordinario dell'Istituzione è incaricato di adottare gli atti connessi con il trasferimento del patrimonio fondazionale al Comune di Latisana e di provvedere ad ogni altro adempimento finalizzato alla liquidazione dell'I.P.A.B. stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 22 dicembre 2000

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE 29 dicembre 2000, n. 793.

Determinazione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei, delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio di raccolta dei funghi epigei da parte di Comuni, Province e Comunità montane. Approvazione.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento di esecuzione della medesima legge regionale 15 maggio 2000 approvato con D.P.G.R. n. 0436/Pres. del 1º dicembre 2000;

VISTI in particolare gli articoli 3, 5 e 13 del citato Regolamento concernenti rispettivamente il permesso temporaneo, l'autorizzazione ed il permesso di raccolta di funghi in regime di disciplina transitoria;

CONSIDERATO che rientra nella propria competenza, ai sensi dei sopracitati articoli 3, 5 e 13 del regolamento determinare i corrispettivi che i Comuni, le Provincie e le Comunità montane praticheranno nel corso dell'anno 2001 al fine del rilascio delle autorizzazioni e dei permessi di raccolta dei funghi;

DECRETA

I corrispettivi per il rilascio, nel corso dell'anno 2001, da parte di Comuni, Provincie e Comunità montane, dei permessi temporanei, delle autorizzazioni e dei permessi in regime transitorio di raccolta dei funghi epigei sono determinati come dai seguenti prospetti:

1) Permessi Temporanei

(Vengono rilasciati solo da Comunità e Comuni Montani ai turisti ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento ed

hanno validità limitata al territorio dell'Ente che li ha rilasciati)

Tipo di permesso	Corrispettivo dovuto dai residenti in Regione	Corrispettivo dovuto dai non residenti in Regione
Giornaliero	lire 10.000	lire 20.000
Settimanale	lire 30.000	lire 60.000
Mensile	lire 50.000	lire 100.000
Bimestrale	lire 70.000	lire 140.000

2) Autorizzazioni

(Vengono rilasciate, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, dalle Provincie e dalle Comunità Montane, hanno validità permanente e consentono la raccolta di funghi subordinatamente al versamento del corrispettivo annualmente stabilito su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h), ed m) della legge regionale 12/2000).

Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31 dicembre 2001	Dai residenti in Regione	Dai non residenti in Regione
	lire 100.000	lire 200.000

3) Permessi temporanei in regime di disciplina transitoria

(Vengono rilasciati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, da Comuni e da Comunità montane ed hanno validità limitata al territorio dell'Ente che li ha rilasciati)

Corrispettivo dovuto per il periodo decorrente dalla data del rilascio del permesso al 31 dicembre 2001	Dai residenti in Regione	Dai non residenti in Regione
	lire 100.000	lire 200.000

Qualora il titolare di permesso temporaneo rilasciato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento consegua successivamente l'autorizzazione prevista dall'articolo 5 del Regolamento medesimo, lo stesso non sarà tenuto a versare il corrispettivo normalmente previsto per il rilascio dell'autorizzazione.

Le Comunità montane ed i Comuni, con deliberazione da assumere entro e non oltre il 31 marzo 2001, possono stabilire riduzioni sino al 100% dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità dei permessi temporanei rilasciati ai sensi degli articoli 3 e 13 del Regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 29 dicembre 2000

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E TURISMO 13 dicembre 2000, n. 963.

Calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni per l'anno 2001. Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO

VISTA la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, di disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale n. 10/1981 che attribuisce al Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni previsto dall'articolo 14, l'espressione di pareri sul coordinamento delle manifestazioni fieristiche regionali, sul programma degli enti fieristici in relazione alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 11 e sul Calendario annuale regionale delle fiere, mostre ed esposizioni di cui all'articolo 16;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale, che all'articolo 2 sopprime il Comitato regionale di coordinamento, per cui le funzioni amininistrative di natura non consultiva già esercitate dal detto Organo collegiale sono trasferite alla direzione regionale competente in materia;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, con il quale viene attribuita da parte dell'Amministrazione regionale, la qualifica di «regionale» o di locale in rapporto alla prevalente influenza territoriale degli espositori che vi partecipano indipendentemente dai prodotti esposti e che l'attribuzione della qualifica avviene contestualmente all'adozione del Calendario fieristico regionale;

VISTO l'articolo 9 della legge regionale n. 10/1981 con il quale l'Amministrazione regionale autorizza lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di «regionale»;

VISTA la nota dell'Ente Fiera di Trieste dell'11 dicembre 2000, prot. 11024, che chiede la concessione della qualifica di «regionale» alla manifestazione «Bio C.A.S.A.» - costruire e abitare sostenendo l'ambiente, organizzata dal 20 al 22 aprile 2001;

VISTA la nota dell'Azienda Fiere di Gorizia del 19 giugno 2000, prot. 941, che chiede la concessione della qualifica di «regionale» alla manifestazione «Ruralia» - salone delle specialità agroalimentari, organizzata dall'11 al 14 ottobre 2001;

VISTA la nota dell'Ente Fiera di Pordenone del 2 novembre 2000, prot. 1689, che chiede la concessione della qualifica di «regionale» alla manifestazione «E-Business Show» - mostra convegno dell'economia e della nuova impresa sulla rete, organizzata dall'8 novembre all'11 novembre 2001;

VISTA la nota dell'Ente Fiera Udine Esposizioni del 7 dicembre 2000, prot. 1290, che chiede la concessione della qualifica di «regionale» alla manifestazione «S.I.G.L.A.» - salone dell'imprenditorialità giovanile e del lavoro autonomo, organizzata dal 22 al 24 novembre 2001;

CONSIDERATO che il Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 2000, approvato con decreto del M.I.C.A. dell'8 novembre 1999 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 17 novembre 1999, non contiene nella sezione «nazionali generali» la rassegna «Expomego» - esposizione merceologica di Gorizia, organizzata dall'Azienda Fiere di Gorizia dal 29 aprile al 7 maggio 2000, in quanto l'Azienda non aveva richiesto per questa rassegna al M.I.C.A. la conferma della qualifica di «nazionale generale» e l'autorizzazione allo svolgimento;

CONSIDERATO inoltre opportuno inserire detta rassegna nel Calendario regionale delle fiere per l'anno 2001, con la concessione della qualifica di «regionale» e l'autorizzazione allo svolgimento, poiché avrà luogo dal 28 aprile al 1º maggio e dal 4 al 6 maggio 2001, come da nota dell'Azienda Fiere di Gorizia del 19 giugno 2000, prot. 941;

VISTO il secondo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 10/1981, che stabilisce la cancellazione delle manifestazioni, quando vengono a mancare i motivi per i quali ne è stato autorizzato lo svolgimento;

VISTA la nota dell'Ente Fiera di Pordenone del 30 novembre 2000, prot. 1983, che chiede la cancellazione dal Calendario regionale 2000 della rassegna «Edit-Expò» - Salone Triveneto del Libro, in svolgimento dall'1 al 5 novembre 2000, poiché vengono a mancare le motivazioni allo svolgimento;

VISTO il decreto del Direttore regionale n. 758/COMM. del 14 ottobre 1999 che autorizza l'adozione del Calendario regionale per l'anno 2000;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale n. 10/1981 che istituisce il Calendario regionale delle fiere;

VISTO il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 10/1981 che fissa per ciascuna manifestazione le indicazioni che dovranno essere contenute nel Calendario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3526 del 17 novembre 2000 che riconosce la qualifica di «nazionale» alle manifestazioni fieristiche del Friuli-Venezia Giulia e autorizza lo svolgimento delle medesime e di quelle con la qualifica di «internazionale», ai sensi del D.P.R. n. 390/1994 e del decreto legislativo n. 112/1998;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

DECRETA

– di autorizzare ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 10/1981, l'adozione del Calendario regionale delle fiere, mostre ed esposizioni per l'anno 2001, di cui all'unito allegato che fa parte del presente decreto;

– di concedere la qualifica di «regionale» e di autorizzare lo svolgimento, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale n. 10/1981, alle seguenti manifestazioni fieristiche:

a) «Bio C.A.S.A.» - Costruire e abitare sostenendo l'ambiente, organizzata dall'Ente Fiera di Trieste dal 20 al 22 aprile 2001;

b) «Ruralia» - Salone delle specialità agroalimentari, organizzata dall'Azienda Fiere di Gorizia dall'11 al 14 ottobre 2001;

c) «E-Business Show» - Mostra convegno dell'economia e della nuova impresa sulla rete, organizzata dall'Ente Fiera di Pordenone dall'8 all'11 novembre 2001;

d) «S.I.G.L.A.» - Salone dell'imprenditorialità giovanile e del lavoro autonomo, organizzata dall'Ente Fiera Udine Esposizioni dal 22 al 24 novembre 2001;

– di concedere la qualifica di «regionale» e di autorizzare lo svolgimento ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale n. 10/1981, alla manifestazione «Expomego» - Esposizione merceologica di Gorizia, organizzata dall'Azienda Fiera dal 28 aprile al 1º maggio e dal 4 al 6 maggio 2001 che viene inserita nel Calendario regionale delle fiere 2001;

– di autorizzare ai sensi dell'articolo 17 - secondo comma della legge regionale n. 10/1981, la cancellazione dal Calendario regionale delle fiere per l'anno 2000, della manifestazione «Edit-Expo» Salone Triveneto del Libro in svolgimento presso l'Ente Fiera di Pordenone dall'1 al 5 novembre 2000, poiché vengono a mancare le motivazioni per le quali ne è stato autorizzato lo svolgimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 dicembre 2000

UNTERWEGER-VIANI

DATE inizio e chiusura	GIORNI	LUOGO ED ORGANIZZAZIONE	DENOMINAZIONE UFFICIALE	AUTORIZZAZIONI ARTT. 9 E 11 L.R. 23.2.1981 N. 10
1-9 dicembre	9	UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Udine Esposizioni	"ANTIQUARIATO" - Rassegna dell'antiquariato -	delibera Giunta regionale n. 4224 dd. 23.9.1994
20-22 aprile	3	TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"BIO C.A.S.A." – costruire e abitare sostenendo l'ambiente	decreto direttore regionale n° 963 dd. 13.12.2000
24 aprile – 1 maggio	8	Comune di Buttrio – organizzazione dell'Associazione Pro Loco	"FIERA REGIONALE DI VINI" – BUTTRIO – rassegna dei vini tipici regionali	decreto direttore regionale n. 923 dd. 3.12.1997
28 aprile- 1 maggio 4-6 maggio	7	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"EXPOMEGO" – 31. Fiera Campionaria	decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000
15 settembre	1	GORIZIA, presso il Comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"MITTELMODA" – Abbigliamento, calzature, acconciature, accessori, defilè e concorso per giovani stilisti	delibera Giunta regionale n. 4266 dd. 22.8.1986
11-14 ottobre	4	GORIZIA, presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"RURALIA" – 4. Salone delle specialità agroalimentari	decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000
3- 4 novembre	2	TRIESTE - presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"4T TURISMO" - fiera del turismo con i Paesi dell'Est Europa	decreto direttore regionale n°923 dd. 3.12.1997
8-11 novembre	4	PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"E-Business Show" – 2. Mostra convegno dell'economia e della nuova impresa sulla rete	decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000
22-24 novembre	3	UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"S.I.G.L.A." – 3. Salone dell'imprenditorialità giovanile e del Lavoro autonomo	decreto direttore regionale n°963 dd. 13.12.2000

LUOGO DI ORGANIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	CODICE MERCEO-LOGICO
	Internazionali generali		
TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"53a FIERA DI TRIESTE - Campionaria internazionale"	15-24 giugno	41
	Internazionali specializzate		
UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni, organizzazione Promosedia s.r.l. di Udine	PROMOSEDIA - 25° Salone Internazionale della Sedia	8-11 settembre	5
	Nazionali generali		
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	55a FIERA DI PORDENONE - Campionaria nazionale	8-16 settembre	41
	Nazionali specializzate		
UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"36a AGRIEST - Mostra delle macchine e dei prodotti agricoli"	25 - 29 gennaio	2
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"13 SAMULEGNO - Salone macchine, utensili per la lavorazione del legno"	8-12 febbraio	26
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"22 ORTO-GIARDINO-FLORICOLTURA-VIVAISTICA-ORTICOLTURA"	3-11 marzo	21
UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"15° ALIMENTA" - Salone dell'Agroalimentare e della Ristorazione	4-8 marzo	3

UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"22° HOBBY -SPORT -TEMPO LIBERO"	30 marzo- 2 aprile	21
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"17a FIERAMOTORI - Salone dell'Auto, Moto Attrezzature, Accessori"	30-31 marzo- 1-6-7-8 aprile	11
PORDENONE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Pordenone	"36a FIERA NAZIONALE DEL RADIOAMATORE - HI-FI ELETTRONICA"	29-30 aprile - 1 maggio	20
SACILE (Pordenone, organizzazione Associazione Pro Loco di Sacile)	"718a SAGRA DEI OSEI -Mercato esposizione nazionale degli uccelli"	19 agosto	40
UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"48a FIERA DELLA CASA MODERNA"	22 settembre- 1 ottobre	34
TRIESTE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera di Trieste	"FIERA DEL MARE – Mostra nazionale della nautica da diporto"	5-7 ottobre	20
GORIZIA presso il comprensorio fieristico dell'Azienda Fiere di Gorizia	"11"VITE- Salone della barbatella"	15-18 novembre	2
UDINE, presso il comprensorio fieristico dell'Ente Fiera Udine Esposizioni	"13 IDEANATALE - Artigianato, Arte, Antiquariato"	16-19 novembre	8

AZIENDA FIERE, CONVEGNI ED ORGANIZZAZIONI DI GORIZIA
Via della Barca 15 - 34170 GORIZIA

ENTE AUTONOMO FIERA DI TRIESTE
Viale Treviso 1- 33170 PORDENONE

ENTE AUTONOMO FIERA DI TRIESTE
Piazzale De Gasperi 1 - 34139 TRIESTE

ENTE FIERA UDINE ESPOSIZIONI
33030 TORREANO DI MARTIGNACCO (UDINE)

PROMOSEDIA S.R.L. - Società di promozione e sviluppo
Via Trieste, 9/6 - 33044 MANZANO (UDINE)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SACILE
Via Garibaldi - 33077 SACILE (PORDENONE)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUTTRIO
Via Cividale, 21 - 33042 BUTTRIO (UDINE)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 novembre 2000, n. EST. 1372-D/ESP/3626. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di acquedotto, da parte del Consorzio di bonifica Bassa Friulana, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei canali di scolo nei Comuni di Varmo, Rivignano, Teor, Ronchis e Palazzolo dello Stella. Costruzione impianto idrovoro di Spinedo I lotto. Perizia suppletiva di variante.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Consorzio di bonifica Bassa Friulana è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare e asservire per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Regione Agraria n. 14
Comune di Ronchis Provincia di Udine

1) P.ta 1688, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 89, superficie mq. 240
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 240
Indennità: mq. 240 x L/mq. 3000 = L. 720.000

Ditta catastale: Colautto Rosanna.

2) P.ta 3711, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 99, superficie mq. 400
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 400
Indennità: mq. 400 x L/mq. 3.000 = L. 1.200.000

Ditta catastale: Colautto Ermes proprietario per 1/2 e Colautto Maria proprietaria per 1/2.

3) P.ta 3795, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 95, superficie mq. 240
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 240
Indennità: mq. 240 x L/mq. 3.000 = L. 720.000

Ditta catastale: Galetti Silvano.

4) P.ta 3793, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 101, superficie mq. 170
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 170
Indennità: mq. 170 x L./mq. 3.000 = L. 510.000

Ditta catastale: Galetti Silvano e Galetti Liliana.

5) P.ta 3880, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 103, superficie mq. 160
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 160
Indennità: mq. 160 x L./mq. 3.000 = L. 480.000

Ditta catastale: Galasso Umberto e Gnesutta Mariella.

6) P.ta 2757, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 105, superficie mq. 160
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 160
Indennità: mq. 160 x L./mq. 3.000 = L. 480.000

Ditta catastale: Faggiani Luigia.

7) P.ta 1108, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 107, superficie mq. 175
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 175
Indennità: mq. 175 x L./mq. 3.000 = L. 525.000

Ditta catastale: Zanelli Elsa.

8) P.ta 1103, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 91, superficie mq. 300
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 300
Indennità: mq. 300 x L./mq. 3.000 = L. 900.000

Ditta catastale: Baradello Antonio, Baradello Mario e Baradello Vittorio.

9) P.ta 3345, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 92, superficie mq. 75.596
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 1.376
Indennità: mq. 1.376 x L./mq. 600 = L. 825.600

Ditta catastale: Vida Annamaria.

10) P.ta 3345, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 93, superficie mq. 3.028
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 3028
Indennità: mq. 3028 x L./mq. 3.000 = L. 9.084.000

Ditta catastale: Vida Annamaria.

11) P.ta 3345, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 70, superficie mq. 315
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 315
Indennità: mq. 315 x L./mq. 3.000 = L. 945.000

Ditta catastale: Vida Annamaria.

12) P.ta 3345, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 63, superficie mq. 194.148
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 980
Indennità: mq. 980 x L./mq. 600 = L. 588.000

Ditta catastale: Vida Annamaria.

13) P.ta 3345, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 8, mappale 66, superficie mq. 119.030
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 2.140
Indennità: mq. 2.140 x L./mq. 600 = L. 1.284.000

Ditta catastale: Calligaro Roberto e Calligaro Luigi.

14) P.ta 3517, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 356, superficie mq. 6.040
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 5190
Indennità: mq. 5190 x L./mq. 3.000 = L. 15.570.000

Ditta catastale: Galetti Pietro, Galetti Luigia e Galetti Licia.

15) P.ta 3517, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 356, superficie mq. 6.040
consistenza: vigneto
superf. da espropriare mq. 850
Indennità: mq. 850 x L./mq. 3.200 = L. 2.720.000

Ditta catastale: Galetti Pietro, Galetti Luigia e Galetti Licia.

16) P.ta 3517, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 338, superficie mq. 620
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 620
Indennità: mq. 620 x L./mq. 3.000 = L. 1.860.000

Ditta catastale: Galletti Pietro, Galetti Luigia e Galetti Licia.

17) P.ta 3485, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 325, superficie mq. 150
consistenza: incolto
superf. da espropriare mq. 150
Indennità: mq. 150 x L./mq. 3.000 = L. 450.000

Ditta catastale: Comune di Ronchis.

18) P.ta 3229, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 329, superficie mq. 60
consistenza: pioppeto
superf. da espropriare mq. 60
Indennità: mq. 60 x L./mq. 2.500 = L. 150.000

Ditta catastale: Pastrello Silvio.

19) P.ta 3380, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 331, superficie mq. 10
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 10
Indennità: mq. 10 x L./mq. 3.000 = L. 30.000

Ditta catastale: Sandrin Eugenio.

20) P.ta 3700, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 340, superficie mq. 440
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 440
Indennità: mq. 440 x L./mq. 3.000 = L. 1.320.000

Ditta catastale: Vadori Annamaria con 5/15; Guerin Enzo con 2/15; Guerin Dario con 2/15; Guerin Fausto con 2/15; Guerin Nives con 2/15; Guerin Rita con 2/15.

21) P.ta 2342, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 333, superficie mq. 40
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 40
Indennità: mq. 40 x L./mq. 3.000 = L. 120.000

Ditta catastale: Sbaiz Dino e Cudin Lina.

22) P.ta 2130, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 342, superficie mq. 330
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 330
Indennità: mq. 330 x L./mq. 3.000 = L. 990.000

Ditta catastale: Brugnolo Sante e Sbaiz Mafalda.

23) P.ta 2130, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 341, superficie mq. 1730
consistenza: seminativo
superf. da asservire mq. 38
Indennità: mq. 38 x L./mq. 600 = L. 22.800

Ditta catastale: Brugnolo Sante e Sbaiz Mafalda.

24) P.ta 1974, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 348, superficie mq. 300
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 300
Indennità: mq. 300 x L./mq. 3.000 = L. 900.000

Ditta catastale: Mariotti Giovanni.

25) P.ta 1197, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9. mappale 350, superficie mq. 280
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 280
Indennità: mq. 280 x L./mq. 3.000 = L. 840.000

Ditta catastale: Pascutto Antonio.

26) P.ta 3799, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 352, superficie mq. 730
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 730
Indennità: mq. 730 x L./mq. 3.000 = L. 2.190.000

Ditta catastale: Bandolin Giocondo.

27) P.ta 2274, destinazione urbanistica: zona agricola

fg. 9, mappale 336, superficie mq. 390
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 390
Indennità: mq. 390 x L./mq. 3.000 = L. 1.170.000

Ditta catastale: Cannellotto Valter e Casasola Bruna.

28) P.ta 2263, destinazione urbanistica: zona agricola
fg. 9, mappale 354, superficie mq. 600
consistenza: seminativo
superf. da espropriare mq. 600
Indennità: mq. 600 x L./mq. 3.000 = L. 1.800.000

Ditta catastale: Colautto Lorenzo.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 14 novembre 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 dicembre 2000, n. EST. 1662-D/ESP/4456. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Lauco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada di accesso alla frazione Buttea nel tratto Plugna-Buttea, 1º lotto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Lauco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Lauco

1) Fo. 20, mapp. 359 (ex 279/b) di are 2,40
Da espropriare: mq. 240
In natura: prato

Fo. 33, mapp. 315 (ex 137/b) di are 4,00
Da espropriare: mq 400
In natura:
Da espropriare, in totale: mq. 640
Indennità: mq. 640 x L./mq. 1.200 = L. 768.000
(Euro 396,64)

Ditta: Adami Igino nato a Lauco il 14 febbraio 1929.

2) Fo. 33, mapp. 308 (ex 134/b) di are 2,10
Da espropriare: mq. 210
In natura: prato
Indennità: mq. 210 x L./mq. 1.200 = L. 252.000
(Euro 130,15)

Ditta: Adami Irma nata a Lauco il 15 febbraio 1942, usufruttuaria parziale; Adami Lucia fu Giobatta, usufruttuaria parziale; Faddi Daniela nata a Tolmezzo il 16 ottobre 1967, proprietaria per 1/2; Faddi Venuto nato a Lauco il 4 dicembre 1963, proprietario per 1/2.

3) Fo. 33, mapp. 341 (ex 158/e) di are 1,20
Da espropriare: mq. 120
In natura: bosco
Indennità: mq. 120 x L./mq. 1.000 = L. 120.000
(Euro 61,97)

Ditta: Faddi Lida nata a Lauco il 2 aprile 1964, proprietaria per 1/3; Faddi Luigi nato a Lauco il 21 ottobre 1961, proprietario per 1/3; Faddi Maria nata a Tolmezzo il 4 giugno 1957, proprietaria per 1/3.

4) Fo. 33, mapp, 320 (ex 142/b) di are 13,40
Da espropriare: mq. 1.340
In natura: prato

Fo. 33, mapp. 323 (ex 143/b) di are 3,00
Da espropriare: mq. 300
In natura: prato
Da espropriare, in totale: mq. 1.640
Indennità: mq. 1.640 x L./mq. 1.200 = L. 1.968.000
(Euro 1.016,39)

Ditta: Adami Dora nata a Tolmezzo il 23 ottobre 1966, proprietaria per 1/9; Adami Luisa nata a Lauco il 24 luglio 1950, proprietaria per 1/9; Adami Michele nato a Lauco il 29 agosto 1955, proprietario per 1/9; Adami Oliva, proprietaria per 3/9; Adami Vittoria, proprietaria per 3/9; Baritussio Luigia, usufruttuaria parziale.

5) Fo. 33, mapp. 301 (ex 129/b) di are 0,17
Da espropriare: mq. 17
In natura: prato

Fo. 33, mapp. 303 (ex 129/d) di are 1,20
Da espropriare: mq. 120
In natura: prato

Fo. 33, mapp. 310 (ex 135/a) di are 0,20
Da espropriare: mq. 20
In natura: prato

Fo. 33, mapp. 312 (ex 135/c) di are 0,30
Da espropriare: mq. 30
In natura: prato
Da espropriare, in totale: mq. 187
Indennità: mq. 187 x L./mq. 1.200 = L. 224.400
(Euro 115,89)

Ditta: Adami Vittoria Caterina nata a Lauco il 12 dicembre 1931.

6) Fo. 33, mapp. 368 (ex 252/b - ex 128 porz.) di are 0,05
Da espropriare: mq. 5
In natura: prato
Indennità: mq. 5 x L./mq. 1.200 = L. 6.000
(Euro 3,10)

Ditta: Adami Irma nata a Lauco il 15 febbraio 1942, usufruttuaria parziale; Adami Vittoria Caterina nata a Lauco il 12 dicembre 1931, comproprietaria; Faddi Daniela nata a Tolmezzo il 16 ottobre 1967, comproprietaria; Faddi Venuto nato a Lauco il 4 dicembre 1963, comproprietario.

7) Fo. 20, mapp. 356 (ex 278/b) di are 6,20
Da espropriare: mq. 620
In natura: prato
Indennità: mq. 620 x L./mq. 1.200 = L. 744.000
(Euro 384,24)

Ditta: Adami Emma nata a Lauco il 18 gennaio 1964, proprietaria per 2/9; Adami Ermes nato a Lauco il 14 maggio 1962, proprietario per 2/9; Adami Giancarlo nato a Lauco il 15 ottobre 1960, proprietario per 2/9; Adami Severina nata a Lauco il 7 marzo 1936, proprietaria per 3/9.

8) Fo. 20, mapp. 277 di are 1,20
Da espropriare: mq. 120
In natura: prato

Fo. 20, mapp. 353 (ex 265/b) di are 8,50
Da espropriare: mq. 850
In natura: prato
Da espropriare, in totale: mq. 970
Indennità: mq. 970 x L./mq. 1.200 = L. 1.164.000
(Euro 601,16)

Ditta: Adami Pietro nato a Lauco il 21 aprile 1920.

9) Fo. 33, mapp. 306 (ex 130/b) di are 2,00
Da espropriare: mq. 200
In natura: incolto, assimilato a bosco
Indennità: mq. 200 x L./mq. 1.000 = L. 200.000
(Euro 103,29)

Ditta: Gressani Regina nata a Lauco il 7 luglio 1915.

10) Fo. 33, mapp. 325 (ex 144/a) di are 1,80
Da espropriare: mq. 180
In natura: prato
Indennità: mq. 180 x L./mq. 1.200 = L. 216.000
(Euro 111,55)

Ditta: Cimenti Emilia nata a Lauco il 3 novembre 1914, comproprietaria; Cimenti Lucia nata a Lauco il 19 novembre 1907, comproprietaria; Cimenti Severino nato a Lauco il 7 dicembre 1905, comproprietario.

11) Fo. 33, mapp. 327 (ex 145/b) di are 3,20
Da espropriare: mq. 320
In natura: corte, assimilata ad orto
Indennità: mq. 320 x L./mq. 3.800 = L. 1.216.000
(Euro 628,01)

Ditta: Dionisio Vittorio nato a Lauco il 16 luglio 1941; Dionisio Luigi nato a Lauco il 10 settembre 1930.

12) Fo. 33, mapp. 365 (ex 235/b - ex 158 porz.) di are 1,20
Da espropriare: mq. 120
In natura: bosco
Indennità: mq. 120 x L./mq. 1.200 = L. 144.000
(Euro 74,36)

Ditta: Dionisio Vittorio nato a Lauco il 16 luglio 1941; Dionisio Luigi nato a Lauco il 10 settembre 1930.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 14 dicembre 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2000, n. 3527.

Legge regionale 8/1999, articolo 26, comma 2. Individuazione del Comune di Cormons (Gorizia) quale località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa», ed in particolare il suo articolo 26, comma 2, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 25 giugno 1999 (Registro 1, foglio 268), la quale, in esecuzione all'articolo 26, comma 2, della citata legge regionale 8/1999, ha individuato le località ad economia turistica e ha determinato i criteri per l'individuazione;

ESAMINATA la richiesta del Sindaco del Comune di Cormons (Gorizia), pervenuta in data 6 ottobre 2000 (prot. 8709/COMM.), di inserire detto Comune tra quelli di cui all'articolo 1 della D.G.R. 1717/1999, per la stagione estiva ed invernale, a fronte di un rilevante afflusso turistico residenziale, comprovato dai seguenti dati delle presenze annuali nelle strutture ricettive, in possesso della Direzione regionale del commercio e del turismo: anno 1997, presenze 27.838; anno 1998, presenze 29.491; anno 1999, presenze 27.708;

RITENUTO che le presenze sopra indicate siano significative in relazione alla popolazione residente nel Comune di Cormons, che conta circa 7.500 abitanti;

PRESO ATTO che, in esecuzione al più volte citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, sono stati richiesti i pareri:

1) alle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (ASCOM - PN, Confesercenti - PN, Unione regionale del commercio e turismo - TS, Unione regionale economica slovena - TS, Lega delle cooperative - UD, Associazione generale cooperative italiane - UD, ConfCooperative - UD, FAID - MI);
2) alle associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di tutela consumatori - TS, Lega Consumatori ACLI - TS, FederConsumatori - Cervignano del Friuli, ADICONSUM - UD);
3) alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (ACLI, CGIL, CISL, UIL, UGL, per tutte sedi di Trieste);

CONSIDERATO che i pareri favorevoli sono stati espressi da: Confesercenti - PN, Unione regionale del commercio e del turismo, tramite ASCOM - GO, AGCI - UD, ConfCooperative - UD, mentre gli altri organismi interpellati non hanno dato riscontro alla richiesta di parere e pertanto si ritiene di prescindere dallo stesso;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 17 novembre 2000;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

1. L'elenco dei Comuni, di cui all'articolo 1 della delibera della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, è integrato come segue:

N.	Località	Comune	Prov.	Stagione
30	Cormons	Cormons	GO	Estiva/Invernale

Art. 2

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 15 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2000, n. 3702. (Estratto).

Legge regionale 28/1989. Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici. Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19, che prevede la concessione di sovvenzioni ai Comuni per agevolare la formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e loro varianti, non sorretta da leggi regionali di settore;

VISTO il Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della citata legge regionale n. 28 del 1989, approvato con D.P.G.R. 26 novembre 1996, n. 0429/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 15 gennaio 1997, già integrato con D.P.G.R. 20 novembre 1998, n. 0401/Pres, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 19 maggio 1999;

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvata l'integrazione al «Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19», approvato con D.P.G.R. n. 0429/Pres del 26 novembre 1996, già integrato con D.P.G.R. 20 novembre 1998, n. 0401/Pres, mediante l'inserimento dopo l'articolo 2 bis, del seguente articolo:

«Art. 2 ter

Spesa ammissibile per il finanziamento delle varianti al P.R.G.C. relative alle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e ai territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale (articolo 5, comma 3 della legge regionale 42/1996).

1. Le operazioni da effettuarsi per il calcolo della spesa ammissibile risultano le seguenti:

a) (articolo 5, 4º comma, circolare n. 6679/1969) Applicazione della prima aliquota della tabella A della tariffa (lire 1.500.000);

b) (articolo 5, 8° comma, circolare n. 6679/1969) Eventuale integrazione della tariffa base nella percentuale massima cumulata del 50% dovuta alla presenza delle particolari situazioni espressamente indicate;

c) (articolo 2, ultimo comma, circolare n. 6679/1969). Addizione delle spese per l'espletamento dell'incarico, rimborsabili in misura forfettaria secondo le percentuali fissate dalla circolare ministeriale sopraccitata, variabili in relazione all'ammontare dell'onorario (tabella B della tariffa);

d) adeguamento ISTAT, secondo l'ultimo dato disponibile alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di contributo (31 gennaio).

2. L'eventuale integrazione della tariffa base, nella percentuale prevista dall'articolo 5, 8° comma, della circolare n. 6679/1969, di cui alla lettere b) del comma 1, viene determinata in relazione alle motivazioni di volta in volta indicate dai Comuni in sede di richiesta di contributo.

3. Alla somma così ottenuta va applicata la riduzione del 75% per un superficie fino a 500 ettari.

4. Per una superficie superiore ai 500 ettari la riduzione è del 70%.».

2. Il Presidente della Giunta regionale è incaricato di dare esecuzione alla presente deliberazione con apposito decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il decreto di cui al precedente punto 2. entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

2 0 0 1

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Arzene. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 43 del 23 ottobre 2000 il Comune di Arzene ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 94 del 22 novembre 2000 il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 95 del 22 novembre 2000 il Comune di Casarsa della Delizia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 25 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, facendo proprio il parere espresso dal C.T.R. del 25 settembre 2000, n. 168/1-T/00.

Comune di Casarsa della Delizia. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 96 del 22 novembre 2000 il Comune di Casarsa della Delizia ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 23 novembre 2000 il Comune di Ovaro ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale visto il parere del Comitato tecnico regionale n. 177/1-T/00 del 9 ottobre 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Pulfero. Avviso di adozione della variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 17 del 6 giugno 2000 il Comune di Pulfero ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 3 novembre 2000 il Comune di Pradamano ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero n. 6 di piazza Unità d'Italia - via G. Verdi - via Volontari della Libertà - via IV Novembre.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 13 novembre 2000, il Comune di Ronchi dei Legionari ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato Piano di recupero n. 6 di piazza Unità d'Italia - via G. Verdi - via Volontari della Libertà - via IV Novembre ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito «D» Androna Palmada.

Con deliberazione consiliare n. 43 del 13 novembre 2000, il Comune di Ronchi dei Legionari ha accolto totalmente l'osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'ambito «D» Androna Palmada ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991 sentito il parere espresso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Comune di Savogna d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 28 settembre 2000 il Comune di Savogna d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendeme visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 103 del 29 novembre 2000 il Comune di Spilimbergo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale visto il parere favorevole del Comitato tecnico regionale n. 196/1-T/00 del 23 ottobre 2000 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3, della legge regionale 52/1991.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio delle manutenzioni

UDINE

Avviso di gara esperita per la fornitura di due terne rigide.

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 573/1994)

1) *Amministrazione giudicatrice*: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale delle foreste - Servizio delle manutenzioni - Struttura stabile amministrativo-tecnica di Udine - via Cotonificio - 33100 Udine.

2) *Procedura di gara prescelta*: asta pubblica. Il relativo bando di gara è stato affisso all'Albo pretorio del Comune di Udine dal 2 novembre al 28 novembre 2000 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 2 novembre 2000.

3) *Data aggiudicazione definitiva della fornitura*: 13 dicembre 2000.

4) *Criteri di assegnazione del contratto*: la fornitura è stata aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata mediante l'attribuzione di un punteggio, secondo il criterio di calcolo indicato nel bando di gara.

5) *Numero offerte ricevute*: 3 (tre).

6) *Ditta aggiudicataria*: Salomoni S.r.l., via Zorutti, 86 - 33030 Campoformido (Udine).

7) *Natura dei prodotti forniti*: n. 2 terne rigide Fiat Hitachi, FB 100.2 complete degli accessori richiesti.

8) *Prezzo di aggiudicazione*: lire 178.030.000 (più I.V.A.).

Udine, 27 dicembre 2000

p. IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DELLE MANUTENZIONI
IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. Sebastiano Sanna

Bando di gara mediante trattativa privata per l'affidamento a libero professionista dell'incarico di «medico competente» previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 per gli anni 2001, 2002, 2003.

1. *Oggetto*: Trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'affidamento a libero professionista dell'incarico di «medico competente» previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 per gli anni 2001, 2002, 2003.

2. *Ente appaltante*: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale delle foreste, Servizio delle manutenzioni, via S. Giovanni Bosco, n. 6 - Tolmezzo - telefono: 0433/44088; 0433/44288.

3. *Descrizione dell'incarico da affidare*: l'incarico di «medico competente» comprende tutte le attività previste dagli articoli 4, comma 6, 11, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 626/1994, citato, nei confronti di n. 140 operai dipendenti del Servizio delle manutenzioni e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Pordenone,

Tolmezzo e Udine, addetti con diverse mansioni e diverso grado di specializzazione ai lavori di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, gestione dei vivai forestali, ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, fitopatologia, etc.

Per la generalità delle viste specialistiche e per gli esami di laboratorio che si renderanno necessari, il medico competente ne disporrà la prescrizione e provvederà a quanto necessario, a seguito della loro effettuazione, che avverrà presso altri soggetti pubblici (Aziende sanitarie locali) o privati che verranno individuati dall'Amministrazione regionale, sulla base di tariffari regionali.

Il «medico competente» prescelto dovrà predisporre un piano di massima delle attività inerenti il proprio incarico, da concordare con l'Ente appaltante.

4. *Luoghi di prestazione dell'incarico:*

I luoghi di lavoro sono costituiti da:

a) – vivaio forestale Pascolon, a Maniago (Pordenone);
   – vivaio forestale Avons, a Verzegnis (Udine);
   – vivaio forestale Ombladina, a Ovaro (Udine);
   – vivaio forestale Pradanons, a Tarcento (Udine);

   con annessi fabbricati, magazzini, piazzali, strade, superfici coltivate ect., in cui operano mediamente 24 operai.

b) cantieri di lavoro esterni, temporanei o mobili, dislocati su tutto il territorio montano della regione, in cui operano mediamente n. 116 operai.

5.

a) *Qualifiche professionali.* L'incarico di «medico competente» è riservato ai possessori di uno dei titoli elencati dall'articolo 2, lettera d), del decreto legislativo 626/1994, citato;

b) *Normativa applicabile:* decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni;
   articolo 6, comma 17, legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; deliberazione della Giunta regionale n. 927 del 7 aprile 2000 e deliberazione della Giunta regionale n. 991 del 14 aprile 2000;

6. *Durata dell'incarico*: anni 2001 - 2002 - 2003 (dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento fino al 31 dicembre 2003).

7. *Termine per la ricezione delle offerte*: entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2001.

8. *Indirizzo al quale inviare le offerte*: Le offerte devono pervenire alla Struttura stabile amministrativo-tecnica presso la Direzione regionale delle foreste, via Cotonificio, n. 133 - 33100 Udine. Sulla busta, debitamente chiusa e sigillata, deve essere evidenziata la seguente dicitura: «Non aprire: offerta per l'affidamento, a libero professionista, dell'incarico di "medico competente" previsto dal decreto legislativo 626/1994 per gli anni 2001, 2002, 2003».

9. *Cauzioni*: Cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo annuo a base di gara e cauzione definitiva pari al 5%.

10. *Compenso per l'incarico:*

Il compenso annuo sarà stabilito in base all'effettivo numero di ore prestate e di visite sanitarie effettuate agli operai dipendenti.

Detto numero non potrà superare rispettivamente le 200 ore e le 150 visite sanitarie.

Il compenso presunto, a base di gara, è di lire 40.000.000 (quarantamilioni) per anno, pari ad euro 20.658,28 più I.V.A., se dovuta.

Saranno inoltre rimborsate le eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali.

11. *Criterio di affidamento*

Il contratto per l'affidamento dell'incarico sarà stipulato successivamente con il concorrente che avrà richiesto il costo orario più basso.

Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate o limitate a parti dell'incarico oggetto di gara.

Nel caso di un'unica offerta si procederà all'affidamento dell'incarico, purché considerata appropriata.

L'Amministrazione regionale si riserva in ogni caso la facoltà discrezionale di non procedere all'affidamento.

12. *Modalità di formulazione dell'offerta:*

L'offerta, in carta libera, dovrà recare le generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita) del concorrente ed indicare il costo orario richiesto (I.V.A. esclusa) specificando se l'importo è espresso in lire o in euro, avendo cura di indicare inoltre, a margine, l'aliquota I.V.A. vigente.

L'offerta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, dai documenti indicati al punto 13).

13. *Documenti:*

Nella busta contenente l'offerta, dovrà essere inclusa tutta la sotto specificata documentazione a pena di esclusione dalla gara:

A) ricevuta del deposito cauzionale provvisorio di Lire 800.000 (pari ad euro 413,17) versato secondo le modalità indicate al punto 14;

B) dichiarazione in carta libera, sottoscritta dal concorrente, con allegata la fotocopia di un documento di indentità in corso di validità del sottoscrittore, attestante:

   a) generalità del sottoscrittore complete di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) iscrizione presso il competente ordine professionale;

c) possesso di uno dei titoli elencati ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 626/94;

d) curriculum completo dei titoli di studio e professionali e di tutte le informazioni che consentano di vagliare l'esperienza maturata nel settore, nonché gli incarichi già espletati per altri Enti.

14. *Altre informazioni:*

a) La costituzione della cauzione non potrà avvenire mediante esibizione di assegno circolare. È ammesso invece il versamento in contanti che dovrà essere effettuato anche mediante bonifico bancario (c/c n. 54 - ABI 6335 - CAB 02230), presso la Tesoreria regionale - Cassa di risparmio di Trieste - via Mercadante, 1 - Trieste, oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 238345 intestato a Cassa di risparmio di Trieste, Tesoreria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, via Mercadante, n. 1 - 34100 Trieste, recante obbligatoriamente sulla causale del versamento la seguente dicitura «Deposito cauzionale per l'affidamento dell'incarico di "medico competente" previsto dal decreto legislativo 626/1994 per gli anni 2001 - 2002 - 2003)».

b) Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 10 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si forniscono le seguenti indicazioni:

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti l'espletamento della presente procedura di gara ufficiosa.

I dati raccolti potranno essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e corrispondenti leggi regionali di recepimento;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (accesso gratuito ai dati, richiesta di informazioni sul trattamento, richieste di aggiornamento, rettifica, integrazione e ricorrendone gli estremi, cancellazione o blocco).

c) Responsabile del procedimento è il dott. Piero Perini, Direttore del Servizio delle manutenzioni della scrivente Amministrazione, e responsabile dell'istruttoria è la dott. Maria Rosa Mulas. Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: telefono 0432/555696 - 0432/555685 - 0432/555682.

d) Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed inviato all'Ordine dei medici delle Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia.

Udine, 27 dicembre 2000

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI:
dott. Sebastiano Sanna

Servizio del corpo forestale regionale
UDINE

Avviso di gara esperita per la fornitura di contenitori in v.t.r. o materiali simili.

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 573/1994)

1) *Amministrazione giudicatrice*: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale delle foreste - Servizio del Corpo forestale regionale - via Cotonificio - 33100 Udine.

2) *Procedura di gara prescelta*: licitazione privata. Il relativo avviso di gara è stato affisso all'Albo pretorio del Comune di Udine dal 18 ottobre al 7 novembre 2000 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 18 ottobre 2000.

3) *Data aggiudicazione definitiva della fornitura*: 12 dicembre 2000.

4) *Criteri di assegnazione del contratto*: la fornitura è stata aggiudicata al concorrente che ha offerto il più alto numero di contenitori rispetto al prezzo base di lire 15.000.000 (I.V.A. inclusa).

5) *Numero di offerte ricevute*: 2 (due).

6) *Ditta aggiudicataria*: Lamar Udine s.n.c. di Cecotti Leone, Mazzante Franco & C., Strada di S. Martino, 28 - Remanzacco (Udine).

7) *Natura dei prodotti forniti*: n. 17 contenitori in resina rinforzata con fibra di vetro.

8) *Prezzo di aggiudicazione*: lire 14.994.000 (I.V.A. inclusa).

Udine, 27 dicembre 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DEL CORPO FORESTALE REGIONALE
dott. Emilio Gottardo

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta per la vendita di terreni di proprietà comunale.

Si rende noto che il Comune intestato indice due gare di asta pubblica per l'alienazione dei sotto indicati terreni.

Lotto 1

Terreno distinto al Catasto terreni al foglio 20, mappale n. 174 della superficie catastale di mq. 3.210, ubicato secondo il vigente Piano regolatore generale in «zona territoriale omogenea - H2 - commerciale di nuovo impianto».

L'area oggetto della vendita ha forma regolare di circa mt. 23 x 140; tuttora il terreno risulta incolto ed è accessibile da via 1º Maggio attraverso una servitù di passaggio.

Il valore base dell'immobile è stato stimato in lire 128.400.000.

Lotto 2

Terreno distinto al Catasto terreni al foglio 31, mappale 70 della superficie di mq. 1.450, ubicato, secondo il vigente Piano regolatore generale in «zona territoriale - B2 - residenziale di completamento».

L'area in oggetto ha una forma rettangolare allungata delle dimensioni di mt. 16 x 90 e visi accede attraverso una servitù di passaggio da via Pradat Candie.

Il valore base dell'immobile è stato stimato in Lire 58.000.000.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con le modalità indicate nell'avviso d'asta integrale, è fissato per le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2001.

Copia integrale dell'avviso d'asta è affisso all'Albo pretorio del Comune di Azzano Decimo e potrà essere richiesto, anche a mezzo fax, al Comune medesimo (telefono 0434/636730, telefax 0434/640182).

Azzano Decimo, 29 dicembre 2000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Piergiuseppe Gregoris

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, nonché prestazioni accessorie di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

1) *Ente appaltante*: Comune di Ronchi dei Legionari - Piazza Unità, n. 1 - 34077 - Ronchi dei Legionari;

2) *Oggetto dell'appalto*: Servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria nonché prestazioni accessorie di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni come meglio specificato nel capitolato speciale di gara;

3) *Importo e durata*: valore triennale dell'appalto lire 225.000.000 (euro 116.202,80) durata dal 1º febbraio 2001 al 31 dicembre 2004;

4) *Criterio di aggiudicazione*: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri relativi alla qualità del servizio (punti 60) e prezzo offerto (punti 40) come previsto dall'art. 4 del capitolato speciale di gara;

5) *Termine presentazione offerte*: Entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2001;

6) *Data e luogo pubblico incanto*: presso la sede municipale ore 12.30 del giorno 30 gennaio 2001.

Le Ditte interessate possono chiedere copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto nonché chiedere ulteriori informazioni all'Ufficio economato/provveditorato - telefono 0481/477248 - fax 0481/779200.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Franca Manià

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per la fornitura di capi di vestiario occorrenti al corpo della Polizia municipale.

1) *Ente appaltante*: Comune di Trieste - n. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) *Procedura di aggiudicazione*: Procedura ristretta.

3) a) *Luogo di consegna*: magazzini comunali - viale Miramare, n. 65 - Trieste;

b) *Natura e quantità dei prodotti da fornire*: Lotto unico ed indivisibile composto da: vestizione invernale (uniformi, berretti, pantaloni, ecc.), vestizione estiva (giacche, pantaloni estivi, ecc.), camicie, calze, cravatte, guanti, maglioncini, impermeabili, calzature e articoli diversi.

Le quantità degli articoli da fornire sono riportati in via indicativa nell'allegato «A» al Capitolato speciale d'appalto.

L'importo complessivo a base di gara è di lire 432.395.000 (euro 223.313,38) + I.V.A.

Gli articoli devono corrispondere alle caratteristiche indicate in Capitolato.

4) *Termine di consegna*: entro i tempi indicati all'articolo 15 del capitolato.

5) *Forma giuridica del raggruppamento di fornitori:* sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Ciascuna delle ditte raggruppate deve presentare la dichiarazione di cui al punto 9 e specificare le parti della fornitura che ogni associata intende eseguire. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dalle ditte raggruppate e raggiungere complessivamente i valori richiesti.

L'Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi.

6) a) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione*: ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2001.

b) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande*: vedi punto 1).

c) Domande in carta da bollo redatte in lingua italiana.

7) *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta*: il giorno 2 marzo 2001.

8) *Cauzioni e garanzie*: cauzione provvisoria lire 15.000.000 (euro 7.746,85) da presentare con l'offerta; cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

9) *Condizioni minime:*

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:

a) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:
   - l'iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato o per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per attività inerenti alla fornitura;
   - il possesso di idonee garanzie bancarie, con l'indicazione degli Istituti di Credito in grado di rilasciarle;
   - il volume d'affari annuo dell'Impresa relativo agli esercizi 1997-1998 e 1999 riportato nelle dichiarazioni I.V.A. o analogo documento. È richiesto un volume d'affari medio annuo pari o superiore a lire 865.000.000 (euro 446.735);

     In caso di Raggruppamento temporaneo d'Imprese il volume d'affari annuo medio di cui sopra dovrà essere posseduto almeno per il 60% dall'Impresa capogruppo e le restanti percentuali cumulativamente dalle mandanti alle quali alle quali è richiesto almeno il 10% dell'importo indicato.
   - il fatturato globale dell'Impresa, negli esercizi finanziari 1997-1998 e 1999, la cui media annua non dovrà essere inferiore all'importo di lire 432.395.000 (euro 223.313,38);
   - il possesso di una organizzazione imprenditoriale ed organizzativa adeguata alla fornitura in parola;

b) elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, da documentare con le modalità di cui all'articolo 23 punto 1) a) della Direttiva CEE 93/36 del 14 giugno 1993.

10. *Criteri di aggiudicazione dell'appalto*: licitazione privata da effettuarsi con il criterio di cui all'articolo 19 - comma 1 - lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile sulla base dei seguenti elementi:

- offerta economica max punti 60

al prezzo più basso viene assegnato il fattore ponderale 60, agli altri prezzi fattori ponderali inversamente proporzionali. Punteggio offerta = (Prezzo offerta più basso/prezzo offerta) x 60.

- certificazione sistemi di qualità max punti 20

– certificato anno 97 punti 20;
– certificato anno 98 punti 10;
– certificato anno 99 punti 5;
– certificato anno 2000 punti 0;

- termini di consegna migliorativi max punti 20

– miglioramento inferiore al 20% punto 0;
– miglioramento pari al 20% punti 10;
– miglioramento superiore al 20% ed inferiore al 30% punti 15;
– miglioramento pari o superiore al 30% punti 20.

Non sono ammesse offerte in aumento.

11)/ 12) Non sono ammesse varianti.

13) *Per eventuali informazioni* (in lingua italiana):

– di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio programmazione acquisti - largo Granatieri, n. 2 - piano II - stanza n. 232 - telefono 040/6754755 presso il quale sono in visione il Capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati;
– di carattere amministrativo - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Pro-

cureria, n. 2 - piano III - stanza n. 34 - telefono 040/6754668.

14) Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il giorno 22 dicembre 2000.

Trieste, 22 dicembre 2000

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

Avviso di pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione di una palazzina con annessi impianti, nel comprensorio di Basovizza, sede staccata dell'Osservatorio Astronomico di Trieste.

1. *Ente appaltante*: Osservatorio Astronomico di Trieste (Italia), via G.B. Tiepolo, n. 11, telefono 39.040.3199111, fax 39.040.309418, e-mail: amminis@oat.ts.astro.it.

2. *Oggetto della gara*: Pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione di una palazzina con annessi impianti, nel comprensorio di Basovizza, sede staccata dell'Osservatorio astronomico di Trieste, dell'importo a base di appalto di lire 2.248.443.102 (euro 1.161.224) di cui lire 429.583.450 (euro 221.861,34) per lavori a misura e lire 1.818.859.652 (euro 939.362,62) per lavori a corpo; e lire 4.500.000 (euro 2.324,06) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

3. *Categoria prevalente di qualificazione richiesta*: Categoria OG1 (ex Categoria G1, ex 2 ANC) classe III, ex classe VI.

4. *Data ed ora della gara*: ore 9.00 del giorno 12 febbraio 2001.

5. *Luogo di esecuzione*: Trieste - loc. Basovizza.

6. *Modalità di aggiudicazione*: pubblico incanto con aggiudicazione al massimo ribasso determinato mediante offerta a prezzi unitari. Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura. Non sono ammesse offerte in aumento.

7. *Requisiti di partecipazione*: documentazione richiesta nel bando integrale di gara.

8. *Soggetti ammessi*: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 109/1994.

9. *Termine di esecuzione lavori*: giorni 450.

10. *Responsabile del procedimento*: dott. Pietro Cangiano.

11. Il bando di gara integrale e la lista dei lavori e delle forniture possono essere ritirati presso l'Osservatorio all'indirizzo di cui al punto 1. Il solo bando integrale è reperibile in Internet al sito: http://www.oat.ts.astro.it.

12. Le offerte unitamente alla documentazione indicata nel bando di gara integrale, cui si rinvia per la regolarità della partecipazione alla gara, dovranno pervenire con le modalità in esso bando indicate, a mezzo raccomandata postale o mediante corriere autorizzato entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 2001.

Trieste, 21 dicembre 2000

IL DIRETTORE:
dott. Fabio Mardirossian

COMUNE DI CODROIPO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano per gli insediamenti produttivi «Piccola di Moro 2» di iniziativa pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 135 del 20 dicembre 2000 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al Piano per insediamenti produttivi «Piccola di Moro 2» di iniziativa pubblica.

La stessa variante n. 1 al P.I.P. «Piccola di Moro 2» è depositata presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

Codroipo, 28 dicembre 2000

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Nuova classificazione della struttura ricettivo-alberghiera all'insegna «Vittoria». Delibera di Giunta comunale n. 407/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia

dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali» e successive modificazioni;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

- Natalini Roberto, nato a Portogruaro il 7 dicembre 1962 e residente a Lignano Sabbiadoro in via Udine, n. 70 - per conto della società «F.lli Natalini S.a.s.», titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Vittoria», ubicata in questo Comune in via Lungomare Marin, n. 28, tesa ad ottenere la classificazione a «Quattro stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella "A" Alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49,

delibera

- di classificare la struttura ricettiva: «Vittoria» di Natalini Roberto, sopra generalizzato, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella "A" Alberghi»: albergo di «Quattro stelle»;
- di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L. nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunzi legali.

Proponente: responsabile Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

IL SINDACO:
Virgilio Sandri

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Statuto comunale.

PREMESSA

Il Comune di Tolmezzo, capoluogo della Carnia e parte importante della Montagna friulana, Medaglia d'Argento per il contributo dato alla Resistenza, e Croce di Guerra al merito, nel dotarsi del presente Statuto si richiama ai momenti alti di autonomia che già nel passato hanno caratterizzato la sua storia e si riconosce nella Comunità Montana della Carnia e nel ruolo ad essa assegnato dalla legislazione vigente.

Tolmezzo, punto di riferimento per l'intero comprensorio montano, aspira al giusto riconoscimento del suo ruolo di Capoluogo di Provincia dell'Alto Friuli, in una visione aperta nei confronti delle altre realtà, nell'obiettivo comune dello sviluppo della Carnia e della Montagna attraverso la valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio, attraverso il consolidamento di un sistema integrato di specifiche opportunità.

Tolmezzo assume su di sé le caratteristiche peculiari dell'intero Friuli, regione ponte e crocevia di diverse civiltà, che dalle mutate condizioni politiche in Europa può contribuire fattivamente ad un processo di unificazione tra i popoli in una visione di cooperazione internazionale e di pace.

Il ruolo centrale del Comune di Tolmezzo dal punto di vista politico e culturale, trova la propria conferma nella funzione di centro industriale, sede di servizi economici, commerciali ed amministrativi dell'intera Carnia.

Il Comune di Tolmezzo, con il presente Statuto, tende a rafforzare nei suoi cittadini il senso di appartenenza alla comunità, promuovendo l'aggregazione delle diverse realtà del territorio comunale, dei diversi strati di popolazione residente e non residente, di quanti vivono ed operano nel Comune per ragioni di lavoro, di studio o per adempiere agli obblighi di leva. Il fine è di creare una vera comunità di uomini e donne, legati da vincoli di solidarietà e fratellanza, che tuteli e salvaguardi i diritti di cittadinanza, favorendo le pari opportunità fra i sessi e fra tutti i suoi appartenenti, tutelando in particolare i soggetti più deboli ed emarginati.

In questo senso il Comune di Tolmezzo si conforma ai piani pluriennali di opere e di interventi, ai quali intende fattivamente contribuire in accordo con le altre realtà istituzionali, e agli strumenti programmatori idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo integrato dell'intera comunità.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Tolmezzo è Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, favorendo le pari opportunità con particolare riguardo alla qualità della vita dei cittadini, tutelando e valorizzando l'ambiente nella sua complessità.

2. Il Comune di Tolmezzo è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed esercita funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

3. L'organizzazione delle strutture ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.

4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione, le funzioni degli organi e le forme della partecipazione popolare.

Art. 2
Popolazione e territorio

1. Il Comune di Tolmezzo, classificato montano ad ogni effetto di legge, è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di Betania, Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo, Tolmezzo Capoluogo e dal relativo territorio come da planimetria allegata in appendice.

2. Il Comune ha sede in piazza XX Settembre ove si riuniscono gli organi istituzionali.

3. Il Comune, al quale con D.P.R. 3 marzo 1998 è stato riconosciuto il titolo di «Città», ha un proprio stemma e gonfalone che sono quelli storicamente in uso. La descrizione ed i riferimenti sono in appendice al presente Statuto. L'uso degli stessi verrà disciplinato con apposito regolamento.

CAPO II
FUNZIONI E SERVIZI DI INTERESSI SOVRACCOMUNALI

Art. 3
Collaborazioni con altri Comuni

1. In attesa dell'approvazione della legge regionale per la formazione del programma di modifica delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 11 della legge 6 giugno 1990, n. 142, il Comune di Tolmezzo promuove forme e strumenti di collaborazione con i Comuni che ricadono nell'attuale comprensorio della Comunità Montana della Carnia, e in particolare con i Comuni della conca tolmezzina, al fine di garantire una più efficiente organizzazione dei servizi di interesse sovraccomunale.

Art. 4
Esercizio di funzioni

1. L'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana della Carnia, comma 1, articolo 28 della legge n. 142/1990, può avere ad oggetto sia le funzioni proprie del Comune di cui all'articolo 9 della legge n. 142/1990 sia le funzioni trasferite o delegate dal presente Statuto e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo la disciplina della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5
Partecipazione a società di capitale

1. Con deliberazione del Consiglio comunale può essere promossa l'assunzione della partecipazione in società di capitali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera f) della legge n. 142/1990, aperte anche alla partecipazione della Comunità Montana e di altri soggetti pubblici e privati, ai fini della promozione dello sviluppo economico della collettività locale, con specifico riguardo alla utilizzazione del patrimonio forestale e pastorale.

CAPO III
FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 6
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed alla dignità della vita; attua idonei strumenti per renderli effettivi, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della si-

curezza dell'ambiente e del luogo di lavoro, alla tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia.

Art. 7

Assistenza e servizi sociali

1. Il Comune opera per un efficace servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi.

2. Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato attraverso idonee forme consortili o comunitarie, ovvero attraverso altre forme previste dalle leggi.

Art. 8

Diritto allo studio ed alla cultura

1. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto allo studio dei cittadini, favorendo tutte le iniziative tese a tale scopo.

2. Il Comune sosterrà le strutture pubbliche e private esistenti sul territorio in campo culturale, mirando al loro decentramento, ove possibile, nelle frazioni.

Art. 9

Tutela del patrimonio ambientale, naturale, storico e artistico

1. Il Comune ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e salvaguardia del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, acqua e suolo e ricerca e promuove, a tale fine, ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti territoriali elettivi, nonché con le Associazioni preposte alla tutela dei beni naturali ed ambientali.

2. Il Comune, inoltre, assicura tutela, valorizzazione e fruizione del suo patrimonio culturale, linguistico, monumentale, storico ed urbanistico.

3. Ai fini della tutela e della valorizzazione delle tradizioni culturali e storiche della Carnia, il Comune può prevedere una Istituzione per l'esercizio delle funzioni culturali ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 142/1990.

Art. 10

Tutela dei diritti umani e cultura della pace

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace, fondata sulla giustizia, libertà ed eguaglianza, un diritto fondamentale ed inalienabile delle persone e dei popoli.

2. Il Comune attesa la propria collocazione geografica, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra Enti locali e nello spirito della Carta Europea delle Autonomie Locali, ricerca, tramite gemellaggi, cooperazioni transfrontaliere o altre forme di relazioni permanenti con Città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

3. Il Comune promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo.

Art. 11

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, anche al fine di consolidare il senso di appartenenza ad una comunità civica.

2. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio di specialità e ne promuove, secondo le modalità fissate dalla legge e dal presente Statuto, la diffusione, l'uso e lo studio.

3. L'uso della lingua friulana è consentito anche nei rapporti verbali fra il cittadino ed il personale comunale, addetto alle varie mansioni d'istituto.

4. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, con particolare riguardo a quello culturale ed ecologico-naturalistico.

Art. 12

Organizzazione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni di volontariato.

2. Ricorre inoltre all'impiego dei giovani di leva in servizio civile quali obiettori di coscienza e favorisce apposite convenzioni con il Ministero della Difesa ed altri Enti territoriali.

3. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione e che inoltre dovrà prevedere la possibilità di gestione in concessione qualora sussistano ragione tecniche, economiche o di opportunità sociale.

4. In casi eccezionali, qualora sia verificata la particolare finalità di carattere sociale o umanitario, il regolamento di cui al comma 3 potrà prevedere la concessione gratuita dell'utilizzo delle strutture, servizi ed impianti.

Art. 13

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune, attesa la complessità del proprio territorio, le strette correlazioni coi Comuni contermini e gli interessi complessivi del resto della Carnia e della montagna in generale e del suo ruolo di centro comprensoriale, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, e delle attività agricole.

2. Favorisce gli insediamenti nelle frazioni, in particolare in quelle di montagna.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, con particolare riguardo al recupero del patrimonio abitativo esistente.

4. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

6. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità ed in tal senso istituisce il servizio comunale di protezione civile, favorendo la formazione di squadre di volontari e stipulando apposite convenzioni con enti ed associazioni.

7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 14

Sviluppo economico

1. Il Comune di Tolmezzo riafferma il proprio ruolo di centro industriale della Carnia-Alto Friuli e favorisce assieme agli Enti istituzionalmente interessati, ai Comuni limitrofi ed alle Associazioni di categoria, lo sviluppo coordinato delle potenzialità industriali della zona.

2. Il Comune programma lo sviluppo commerciale e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, sentite le Associazioni di Categoria, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore in tutto il territorio comunale.

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa rimunerazione del lavoro, in un rapporto di collaborazione con le Associazioni di categoria.

4. Partecipa ai programmi di sviluppo turistico della Carnia, favorendo anche lo sviluppo di iniziative autonome nel proprio territorio.

5. Promuove e sostiene il lavoro nelle sue forme individuali ed associative e favorisce forme di cooperazione e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

6. Concorre alla valorizzazione di tutte le risorse agro-forestali della montagna, realizzando piani integrati di sviluppo in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Enti interessati.

Art. 15

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7, e 8 della legge n. 142/1990, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana della Carnia il Comune promuove l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

CAPO IV

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 16

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non sia opportuno esercitare direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, o altri Enti interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi.

2. Nel caso in cui Stato, Regione, Provincia od altri Enti pubblici si avvalgano degli uffici e del personale comunali per l'esercizio di loro funzioni, dovrà essere determinato e rimborsato al Comune il costo del servizio stesso.

Art. 17

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed

il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed efficacia di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 32 e 36 della legge n. 142/1990.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli organismi di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa o per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 18
Istituzioni

1. Il Comune istituisce ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/1990 apposite Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali; a tal fine può avvalersi anche del supporto del volontariato.

2. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17.

3. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

5. Il Direttore è nominato dal Sindaco. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 19
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi raggiunti, assieme ad eventuali proposte programmatiche.

CAPO V
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20
Accordi di programma

1. Il Comune può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comune, Comunità montana, Provincia, Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana della Carnia, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

3. Qualora comportino variazioni agli strumenti urbanistici approvati o semplicemente adottati, gli accordi di programma devono avere il preventivo parere favorevole del Consiglio comunale, il quale sarà anche informato periodicamente sullo stato della loro attuazione.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 21
Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 22

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è costituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la presenza nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni indipendenti. A tal fine nelle liste dei candidati di norma devono essere sempre rappresentati i due sessi.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 81 del 25 marzo 1993 contestualmente alla presentazione delle liste, ogni candidato dovrà presentare la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale. Tali dichiarazioni saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio del Comune sino al giorno delle elezioni. Parimenti i rendiconti delle spese elettorali dei candidati e delle liste, dovranno essere presentati al Segretario comunale entro 30 giorni dalle elezioni e pubblicati all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

5. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Il Consiglio procede, come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti, che dovrà avvenire comunque entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione. Nella stessa seduta procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità degli Assessori.

Art. 24

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale a partire dal secondo anno di mandato, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti, a tale scopo:

a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;

b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;

c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a),

o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo, il nome del Consigliere capogruppo;

d) la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di un Consigliere ad altro gruppo, devono essere comunicati al Sindaco che li renderà noti al Consiglio comunale nella prima successiva seduta.

Art. 26

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 27

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 28

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 29

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dall'articolo 32.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30.

Art. 30

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

Art. 31

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

   1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;

3) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

Art. 32

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente, delle aziende speciali, i regolamenti di sua competenza;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) (lettera cancellata con delibera 82 del 30 novembre 1998);

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Consiglio inoltre adotta ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisce la sua specifica competenza.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica, a pena di decadenza, entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 33

Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da sei Assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di assessori.

3. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 34

Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta cessa dalla carica assieme al Sindaco,

e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Art. 35

Assessore anziano

1. L'ordine di anzianità fra gli Assessori viene di norma stabilito dal documento di nomina di cui al precedente articolo 33. Qualora ciò non avvenga, l'anzianità è determinata dall'età dei nominati.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive sono esercitate dall'Assessore anziano.

Art. 36

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

a) responsabili di servizi;

b) Consiglieri comunali;

c) esperti e consulenti esterni;

d) presentatori di istanze, petizioni e proposte.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

Art. 37

Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Alla Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, compete:

a) in materia di organizzazione generale:
   - proporre al Consiglio i regolamenti;
   - elaborare le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
   - assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
   - nominare la Commissione edilizia comunale e le altre commissioni previste dalla legge e dai regolamenti con esclusione di quelle per le quali è prevista la competenza consiliare;
   - adottare le modifiche alla toponomastica stradale;
   - adottare atti politici discrezionali, patrocini, gemellaggi, convenzioni con enti di volontariato ed associazioni.

b) In materia di gestione delle risorse umane:
   - nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici secondo quanto stabilito dal regolamento per i concorsi;
   - approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e la relativa dotazione organica e sue variazioni.

c) In materia di programmazione economica e finanziaria:
   - modificare le tariffe, elaborare e proporre al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
   - determinare i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
   - adottare il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di servizio e la contestuale individuazione dei responsabili stessi abilitati ad assumere anche atti di gestione finanziaria;
   - predisporre lo schema di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;
   - approvare la relazione annuale al Consiglio circa l'attività svolta, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo;
   - approvare i prelievi dal fondo di riserva;
   - approvare le variazioni d'urgenza al bilancio preventivo.

d) In materia di opere pubbliche:
   - approvare i progetti preliminari delle opere pubbliche, purché conformi agli strumenti urbanistici;
   - approvare i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche e le varianti agli stessi;

- approvare l'indizione e l'aggiudicazione di appalti-concorso;
- approvare i collaudi e i certificati di regolare esecuzione di opere pubbliche.

e) In materia di patrimonio:
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approvare la costituzione di servitù di ogni genere e tipo;
- approvare gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le permute qualora già previste in atti fondamentali del Consiglio e le procedure ablative;
- approvare la locazione di beni patrimoniali disponibili, secondo le disposizioni del regolamento di contratti.

f) In materia di contenzioso:
- assumere la decisione di ricorrere o resistere in un giudizio civile o amministrativo;
- autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune, a stare in giudizio, provvedendo alla nomina del difensore;
- approvare le transazioni e le rinunce alle liti.

g) In materia elettorale:
- determinare e assegnare gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;
- fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali.

CAPO III
SINDACO

Art. 38
Caratteristiche

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 39
Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco quale organo di amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente e la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

b) nomina e revoca i componenti della Giunta comunale ed il Vice Sindaco;

c) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;

d) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;

e) costituisce le squadre di protezione civile e ne coordina l'attività di concerto con le altre istituzioni previste a tale scopo;

f) ha facoltà di delegare singoli settori dell'amministrazione agli Assessori, ovvero, di attribuire al Segretario comunale, ai dirigenti o, in mancanza di questi ultimi, ai responsabili dei servizi, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbiano già loro attribuito, incluse le concessioni ed autorizzazioni edilizie;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) (lettera abrogata);

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) adotta le ordinanze ordinarie a contenuto discrezionale non rientranti nella competenza dei dirigenti o, in loro mancanza, dei responsabili dei servizi;

m) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

n) (lettera cancellata con delibera 14 del 26 febbraio 1999);

o) impartisce direttive al Segretario comunale ed ai dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

p) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

q) il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

r) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge;

s) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quello di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

t) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai dirigenti o al Segretario;

u) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Segretario Comunale, in base alle vigenti norme di legge;

v) nomina e revoca, in base alle vigenti disposizioni di legge, il Direttore generale.

Art. 40

Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco quale organo di vigilanza:

a) promuove tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

d) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni previste dal comma 7 dell'articolo 23 della legge n. 142/1990.

Art. 41

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della giunta;

e) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o Consiglieri comunali;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 42

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica Ufficiale di P.S.;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dal comma 1 dell'articolo 38 della legge n. 142/1990;

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dal comma 2 e dal comma 2 bis dell'articolo 38 della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la Giunta.

Art. 43

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio comunale.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. Il Consiglio si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione della relazione del Vice Sindaco.

Art. 44

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco o di almeno un terzo dei Consiglieri approvata nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, potrà procedere alla revoca ed alla successiva sostituzione dei propri rappresentanti presso aziende ed istituzioni nominati ai sensi della lettera n) dell'articolo 32.

TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE

Art. 45
Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione del Comune si esplica mediante il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) tutta l'attività svolta secondo logica di servizio;

b) riconduzione ad unitarietà del sistema regolamentare del Comune;

c) contenimento, riqualificazione e controllo della spesa del personale;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici e pieno utilizzo della potenzialità interna del personale;

e) sviluppo dei sistemi di monitoraggio tecnici e politici;

f) partecipazione e trasparenza;

g) finalizzazione e progettualità dell'attività;

h) decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

i) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi e tecnologie avanzate.

Art. 46
Definizione

1. L'organizzazione del Comune è costituita dalla struttura organizzativa e dai meccanismi operativi.

2. La struttura organizzativa è formata dall'insieme delle aree e unità operative che realizzano l'attività di competenza dell'Ente.

3. I meccanismi operativi sono costituiti dall'insieme ordinato dei processi, degli strumenti e delle regole che governano il funzionamento della struttura organizzativa.

4. L'organizzazione del Comune si articola, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 47
Organizzazione della struttura e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione della struttura organizzativa sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili.

2. La struttura organizzativa è organizzata secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Le unità operative operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini senza pregiudicare la funzionalità del lavoro d'ufficio.

Art. 48
Regolamenti di organizzazione

1. Il Comune attraverso uno o più regolamenti stabilisce l'assetto per l'organizzazione e il funzionamento della propria struttura organizzativa e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità.

2. I regolamenti si uniformano ai principi di cui al presente Statuto.

3. Al Direttore e ai responsabili, secondo la propria posizione, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi la gestione e l'attività amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il Comune applica gli accordi di comparto unico regionale e locale approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 49

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in organico e ordinati secondo l'ordinamento professionale in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi di comparto unico regionale e locale, svolgono la propria attività al servizio e interesse dei cittadini sulla base dei programmi stabiliti dall'amministrazione.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze della rispettiva professionalità, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il proprio responsabile e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 50

Direttore generale

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la giunta, conferisce le relative funzioni al Segretario comunale ex articolo 51-bis, comma 4, della legge n. 142/1990, ovvero ad altro idoneo soggetto nei casi previsti dall'articolo 6, comma 10 della legge n. 127/1997.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, sentita la Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 51

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e coordina i responsabili delle unità operative, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;

c) collabora, ovvero partecipa al Nucleo di valutazione;

d) cura l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

e) propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta;

f) adotta le misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, sia con amministrazioni diverse.

Art. 52

Responsabili

1. I responsabili di area e di unità operativa sono individuati con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione.

2. Essi provvedono, secondo la propria collocazione, agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, le strutture a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale attraverso il Segretario generale, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 53

Incarichi

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione, può determinare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta

specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 54

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III
IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 55

Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 56

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco.

Art. 57

Il Vice Segretario generale

1. È istituita la figura di Vice Segretario, individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione apicale.

2. Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni proprie, coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di delega.

CAPO IV
LA RESPONSABILITÀ

Art. 58

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio imputabili a dolo o colpa grave.

Art. 59

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 60

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è

soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61
Cronache Tolmezzine

1. Al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza dell'attività dell'amministrazione e per diramare avvisi che interessano la generalità o una parte della popolazione, è istituito il periodico comunale denominato «Cronache Tolmezzine».

2. Il periodico dovrà, altresì, garantire un pari accesso ad ogni forza politica rappresentata in Consiglio comunale e potrà accogliere, in relazione alla disponibilità di spazi, scritti anche dell'associazionismo e del volontariato presente sul territorio comunale.

3. Un apposito regolamento disciplinerà la formazione e la gestione del periodico.

Art. 62
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. Viene istituito l'albo comunale degli organismi a base associativa operanti nel territorio, al fine di renderne pubbliche le finalità.

3. È assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

4. Il Comune favorisce e regolamenta altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini anche su base di quartiere o di frazione o di settore o di gruppo sociale.

5. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali, Professionali, Imprenditoriali e di tutela dei diritti dei cittadini, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori nelle scelte di politica economica; promuove altresì una costante consultazione fra Comuni, Organizzazioni sindacali, Imprenditoriali, ed altre Parti sociali.

6. Gli organismi di cui al comma 1 riferiscono annualmente all'Amministrazione comunale sulla loro attività.

Art. 63
Consulte frazionali

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;

b) i rappresentati delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 30% degli aventi diritto al voto residenti nelle rispettive frazioni. In sede di prima applicazione, in occasione della prima elezione delle consulte frazionali, detta percentuale è ridotta al 20%;

c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque per frazione.

2. Con regolamento verranno disciplinati i poteri, le attribuzioni, le modalità di nomina, il funzionamento, la pubblicità dei lavori delle consulte frazionali, nonché la definizione delle Comunità interessate.

3. Il regolamento, riguardo alle funzioni e competenze della consulta dovrà prevedere:

- particolari modalità per agevolare il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi del Comune;
- il diritto di presentare al Sindaco interrogazioni ed interpellanze;
- il diritto di presentare proposte anche sotto la forma di schemi di deliberazione da sottoporre ai competenti organi comunali;
- la possibilità di stipulare convenzioni, ove richiesto dalle consulte, per lo svolgimento diretto da parte della Consulta di attività (quali ad esempio attività culturali, sportive e per il tempo libero, gestione aree verdi e viabilità, piccole manutenzioni, attività e interventi rivolti agli anziani, gestione locali e spazi facenti parte il patrimonio comunale) e servizi pubblici relativi alla frazione, con autonomia di spesa dei fondi assegnati ed obbligo di rendicontazione;
- la possibilità di ottenere in concessione d'uso temporaneo e gratuito attrezzature, spazi, locali di proprietà comunale;
- l'obbligo di consultazione per gli interventi che riguardano il territorio della Consulta.

4. Il Comune convoca la conferenza delle Consulte frazionali almeno una volta l'anno, in preparazione della sessione del bilancio.

Art. 64
Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni di cui agli

articoli precedenti, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 65

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni alla Giunta comunale.

2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Art. 66

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 142/1990.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 1 previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 67

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenirvi.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 68

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei Consiglieri assegnati ovvero il 10% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

c) espropriazioni per pubblica utilità;

d) nomine e designazioni di cui all'articolo 32 lettera n) della legge 142/1990.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti mediante commissione permanente, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione ed i relativi tempi e modalità di pronunciamento del Consiglio Comunale nel merito dell'esito referendario.

CAPO II

LA DIFESA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Art. 69

Ufficio per le relazioni con il pubblico e per la difesa dei diritti del cittadino

1. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene istituito l'ufficio relazioni con il pubblico e per la difesa del cittadino, la cui struttura e dotazione organica verrà stabilita in sede di verifica degli uffici e della pianta organica prevista dai successivi articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 29/1993.

2. L'ufficio oltre ai compiti ed agli scopi di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 29/1993 provvede in particolare a:

a) fornire informazioni, chiarimenti, assistenza ai cittadini per la tutela dei loro diritti ed interessi nei confronti dell'Amministrazione comunale, della sua struttura amministrativa o delle sue aziende;

b) assistere il cittadino nello svolgimento di procedure amministrative;

c) rimuovere, con una costante revisione delle procedure amministrative ed i metodi di lavoro del Comune, tutti gli ostacoli che in maniera attiva o passiva impediscano la tutela di tali diritti od interessi nel minor tempo possibile.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta

dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di «prezzo politico» nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 71

Contabilità e Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera entro i termini stabiliti dalle vigenti norme il bilancio di previsione, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria ufficio finanziario.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. Il conto consuntivo è deliberato nel Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari e ai revisori del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma 5 e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 72

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

Art. 73

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

2. Per i requisiti dei componenti, la composizione e la durata in carica al suddetto collegio si fa riferimento all'articolo 57 della legge n. 142/1990.

3. Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto, rispettivamente, il maggior numero di voti. In caso di parità sarà eletto il più anziano.

4. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.

5. I componenti non sono revocabili, salvo inadempienza nel mandato e sono rieleggibili per una sola volta.

6. I revisori hanno personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

7. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto; comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.

8. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

9. Il Collegio, svolgerà attività di controllo economico interno della gestione.

10. La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

11. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i regolamenti comunali elencati in calce.

Art. 75

Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 142/1990.

2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.

3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 76

Verifica validità operativa

1. Il presente Statuto verrà sottoposto a verifica entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2. Entro tale termine verrà avviata, dal Consiglio comunale, una ricognizione generale sulla validità operativa delle nuove normative, nelle forme e nei modi della più ampia partecipazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/1990.

Art. 77

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 78

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(Modifiche apportate con deliberazione n. 78 del 6 settembre 2000 parzialmente annullata e approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 13 novembre 2000 al n. 32429 di prot. e n. 6171 di Reg. C.C.C.).

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - A.T.E.R.

TRIESTE

Estratto dell'avviso di selezione per assunzione di n. 2 geometri/periti edili (livello B2) a tempo determinato.

È indetta una selezione per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 geometri/periti edili (livello B2) per un periodo di dodici mesi.

I requisiti per l'ammissione sono:

a) possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego presso l'A.T.E.R.;

b) per i candidati di sesso maschile, l'aver assolto agli obblighi di leva od essere militesenti;

c) diploma di geometra/perito edile;

d) patente di guida autovetture.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice esclusivamente secondo lo schema allegato all'avviso di selezione in distribuzione presso l'Ufficio personale dell'Ente, dovranno pervenire all'A.T.E.R. - Trieste, piazza Foraggi, n. 6 entro le ore 11.00 del giorno 22 gennaio 2001.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio personale dell'Ente tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 16.15 - telefono 040-3999232.

Trieste, 28 dicembre 2000

IL DIRETTORE:
arch. Fabio Assanti